

Michele Morengi

IO ETERNA ESSENZA

UCC

LA LEGGE UNIVERSALE

PREFAZIONE DI FAUSTO CAPALBO

LEGAL NEW TIME

BUDAPEST - Anno Zero -

Michele Morengi

Io Eterna Essenza

ucc

La Legge Universale

PREFAZIONE DI FAUSTO CAPALBO

Legal New Time

Budapest - Anno Zero –

Agli uomini

CHE SARANNO LIBERI

a cura di Michele Morengi

Stampato in proprio da

Università Cattolica Joseph Pulitzer

BUDAPEST

Belgrade Rak part nr. 26

1056- Budapest

Sommario

[Introduzione a CURA DI Armando Torno](#)

[Prefazione a CURA DI Fausto Capaubo](#)

[Introduzione a CURA DI Michele Morengi](#)

[Sintesi del libro](#)

[I GOVERNI SONO STATI DELLE C o r p o r a z i o n i.](#)

[Le persone sono considerate IMPRESE.](#)

[I mass media sono lo strumento utilizzato dai governi aziendali direttamente ai cittadini.](#)

[Capitolo I: Cos'è l'UCC](#)

[Capitolo II: Excursus Storico](#)

[II.I - L'UCC](#)

[II.II - S.E.C.](#)

[II.III - The ONE PEOPLE'S PUBLIC Trust](#)

[Capitolo III: Oppt e l'lo Eterna Essenza](#)

[III.I - Il Trust : cos'è e come funziona](#)

[III.II - L'IO ETERNA ESSENZA](#)

[Capitolo IV: Lo Stato italiano e l'UCC](#)

[IV.I - Adesione alla S.E.C.](#)

[IV.II - NASCITURI E TITOLI OBBLIGAZIONARI INDIVIDUALI](#)

[IV.III - Applicabilità mediata DELLA NORMATIVA UCC](#)

[IV.IV - Indice UCC: The Uniform Commercial Code](#)

[ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI \(2001\).](#)

[ARTICOLO 2 - VENDITE \(2002\).](#)

[ARTICOLO 2A - LOCAZIONI \(2002\) PARTE 1. DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[B. INADEMPIMENTO DEL LOCATORE](#)

[C. INADEMPIMENTO DEL LOCATARIO](#)

ARTICOLO 3 - TITOLI NEGOZIABILI (2002)

ARTICOLO 4 - DEPOSITI BANCARI E RISCOSSIONE (2002)

ARTICOLO 4A - TRASFERIMENTO DI FONDI (2002)

ARTICOLO 5 - LETTERA DI CREDITO

ARTICOLO 6 - DEROGHE ALL' U.C.C.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTI DEL TITOLO (2003)

ARTICOLO 8 – INVESTIMENTI GARANTITI (1994)

ARTICOLO 9 – TRANSAZIONI GARANTITE (2010)

Capitolo V: Legal New Time

V.I - Libertà Vs Sovranità

V.II - Il non algoritmo "MM": QUANTO MI CHIEDI -QUANTO MI DEVI

Introduzione a CURA DI Armando Torno



L'IO ETERNA ESSENZA

È sufficiente aprire in Rete un motore di ricerca e scrivere “Worldometers” per conoscere statistiche che faranno pensare. Scoprire, grazie al calcolo virtuale utilizzato da questo sito, che la popolazione mondiale si sta rapidamente avvicinando ai sette miliardi e mezzo o, per fare un altro esempio, che ogni giorno nel mondo nascono poco più di 300 mila persone e ne muoiono circa 130 mila. Coloro che soffrono di sovrappeso sono circa il doppio dei denutriti.

I numeri in questione potranno essere paragonati e financo discussi con statistiche più raffinate, ma rivelano impietosamente quanto sta accadendo sul pianeta Terra più di tutte le analisi sociologiche o dei discorsi politici e religiosi. La globalizzazione parla con cifre che non conoscono precedenti.

È il caso di aggiungere che non sono possibili verifiche storiche.

Se si volessero focalizzare dei singoli casi e analizzarli con strumenti scientificamente più adatti alle situazioni che si stanno delineando nei vari Paesi, si scoprirà che le prospettive possono essere allarmanti. Massimo Livi Bacci nel suo saggio “Il pianeta stretto” (Il Mulino 2015), ricorda che nel volgere di una sola generazione la Terra conterà due miliardi e mezzo di persone in più. Si tratterà di una crescita disuguale: la popolazione dei Paesi ricchi rimarrà quasi stazionaria e soprattutto invecchierà: quella dei Paesi poveri raddoppierà o triplicherà addirittura nelle aree più deprivate, come i territori dell'Africa subsahariana, con forte prevalenza delle generazioni più giovani. In questo quadro di dati appare uno sviluppo demografico squilibrato che influenzerà, in termini difficili da prevedere, la stabilità sociale dei vari Paesi, alimenterà le migrazioni internazionali e i rapporti di forza tra le nazioni.

Anche l'ambiente sarà soggetto a notevoli cambiamenti, e oggi quel che si tenta di ipotizzare potrebbe rivelarsi soltanto un gioco di fantasia. Basterebbe un altro dato numerico per immaginare i problemi che una popolazione, in cerca di mezzi di sussistenza e di miglioramento, sarà chiamata ad affrontare in futuro: oggi la Nigeria conta poco meno di 180 milioni di abitanti, nel 2050 ne avrà mezzo miliardo, ovvero la vedrà triplicata; e questo se la crescita si manterrà ai livelli attuali. La metà dobbiamo immaginarcela con meno di vent'anni.

Tutto questo nasce da un computo semplice ed è di facile verifica con semplici calcoli. Taluni prevedono che alcune zone del mondo non avranno questi aumenti e nazioni come la Cina dovrebbero fermarsi ai numeri di oggi. Sarà. Tuttavia nel 1975 la popolazione mondiale raggiunse i 4 miliardi di individui, raddoppiando in 35 anni; alla fine di questo secolo, pur utilizzando ipotesi ottimistiche e non dimenticando una certa decrescita del tasso di natalità in alcuni continenti, il numero degli abitanti della Terra sarà superiore agli 11 miliardi. Nel 2000 ne aveva 10 volte di quelli viventi 300 anni prima.

Tutte le politiche collasseranno dinanzi ai nuovi problemi che via via potrebbero moltiplicarsi con varianti imprevedibili, così come verranno disattese o cambiate le norme che regolano la vita civile, i meccanismi economici che la alimentano.

Il diritto è nato quando sulla Terra gli abitanti erano equivalenti a quelli che fra una quarantina d'anni avrà una sola nazione. Montesquieu ha notato, tra l'altro, in un secolo attento ma senza i nostri problemi come il Settecento, che anche il clima influenza la natura delle leggi: non è difficile immaginare in quale misura possano e riescano a condizionare la densità della popolazione o la mancanza di risorse. Un reazionario di rara intelligenza come Joseph de Maistre, riconosciuto maestro da Baudelaire, ne "Le Serate di San Pietroburgo" scrive: "I doveri cambiano con il mutare dei rapporti politici". Di più.

A partire dalla Rivoluzione Francese, ha notato Carl Schmitt, uno dei più celebri politologi del Novecento in "Romanticismo politico", "si

affermano due nuove entità supremamente reali, che fondano una nuova ontologia: l'umanità e la storia”.

Queste osservazioni le poniamo in margine al saggio di Michele Morengi che intende fornire a ogni cittadino uno strumento universalmente valido per prendere atto del proprio essere e dei diritti che in talune occasioni gli sono stati nascosti. I rapporti che danno vita alle norme stanno profondamente mutando ma l'umanità continua e vivere come se nulla stesse accadendo.

Occorre ripensare le libertà e gli spazi d'azione, le prospettive e i cosiddetti valori; è giunto insomma il momento di capire quali coordinate l'uomo ha a disposizione per vivere sulla Terra, l'unico pianeta sino a oggi - nonostante i mille annunci fantascientifici - capace di ospitare la vita umana. La quale abita da migliaia di anni in uno spazio che non è aumentato né ha mutato forma: il nostro pianeta è soltanto più inquinato e con meno foreste rispetto all'epoca di Montesquieu.

Il saggio di Morengi propone un percorso grazie al quale ogni individuo potrà intuire cosa significhi liberarsi da strutture e sovrastrutture ideate dai diversi sistemi di potere e dal controllo dello Stato, di cui nella quasi totalità dei casi si ignora funzione e presenza. Egli ha cercato di far conoscere agli interlocutori di oggi le potenzialità di una normativa, quella dello Uniform Commercial Code (“UCC”), sconosciuta ai più, ma che rappresenta in ambito internazionale la “bibbia del commercio”.

L'intero sistema degli scambi nel mondo, infatti, fa perno sulle norme UCC; e anche le banche, al centro dell'attenzione soprattutto in Occidente, operano secondo tale normativa, anche se essa non viene insegnata nelle scuole di diritto ma resta dominio delle multinazionali e dei loro agenti operativi, che allenano i dipendenti del settore legale con corsi ad hoc.

Il lettore di queste pagine scoprirà che soltanto in tempi recenti, per iniziativa di tre avvocati americani che hanno smascherato una frode

operata dal governo USA, è stato istituito 1' One People's Pubblio Trust, i cui atti sono in fase di completamento e diffusione.

Ebbene, si comprenderà perché i beneficiari saranno non soltanto i cittadini americani ma ogni individuo del nostro pianeta. In sostanza Morengi, mettendo in discussione le catene strutturali di comando, le regole che esse impongono, le superfetazioni create dalla comunicazione (i mass media sono lo strumento utilizzato dai governi aziendali per fornire propaganda direttamente ai cittadini), intende arrivare al cuore di un problema antico: rivelare il meccanismo della schiavitù di massa che ancora vige.

O meglio, egli ha scritto un saggio contemporaneo di diritto naturale e offre le conseguenze. D'altra parte la nostra è un'epoca in cui i rapporti umani stanno subendo forti cambiamenti, recati da tecnologia, comunicazioni e nuova immigrazione; per taluni aspetti stiamo vivendo una fase storica come quella in cui fu fondato il machiavellismo.

Allora il diritto naturale, che nell'antichità e nel medioevo aveva conservato la sua funzione di fondamento e a volte di archetipo, subì una radicale trasformazione. Ci volle non soltanto Machiavelli, ma anche Grazio, Locke, Hobbes, limitandoci ai maggiori, per riscrivere le regole civili. E sappiamo che proprio Hobbes nel "Decive" riaffermò il carattere razionale del diritto naturale, anzi la ragione "propria a ciascun individuo" diventò il tribunale giudicante della legittimità o naturalità di una legge.

Non resta che aggiungere, nel salutare questo illuminante saggio di Morengi, l'acuta osservazione di Aristotele, contenuta nell' "Etica Nicomachea": " Il diritto è ciò che può creare e conservare, in tutto o in parte, la felicità della comunità politica "

Armando Torno

Scrittore e Giornalista italiano, Editorialista de "il Sole 24 Ore"
-22.04.2016-

Prefazione a CURA DI Fausto Capaubo



L'IO ETERNA ESSENZA

Le ricerche che l'autore di questo saggio ha svolto propongono riflessioni filosofiche che relativizzano e contestualizzano le stesse col fine di fare valutare alla collettività, con uno sforzo riuscito, l'utilità della conoscenza dei propri diritti. Un lavoro mirato questo di Michele Morengi che vuole coniugare la logica dei numeri alle fonti naturali del diritto.

Nell'opera "l'io eterna essenza" il concetto di io corrisponde al momento in cui la pura essenza del pensante e del pensato si prefigurano nella mente umana fondendosi nella medesima realtà.

Ecco che nel preciso istante in cui l'individuo si trova a riflettere sulla sua essenza, soggetto e oggetto vengono a coincidere, perdendo per effetto di ciò le tipiche connotazioni che sino ad allora li avevano differenziati.

L'autore nel percorso che si concluderà con considerazioni inedite sullo stato attuale delle cose, transita da Socrate a Platone ad Agostino per approdare a Kant, analizzando le teorie del dubbio.

Il dubbio condizione mentale, per la quale si cessa di credere ad una certezza, o con cui si mette in discussione una verità. Socrate trattò per primo l'argomento per investire col proprio dubbio le false certezze di coloro che si ritenevano sapienti.

Pur ritenendosi ignorante egli "sapeva di non sapere". In Socrate il dubbio si concilia con la verità che è la consapevolezza di sé.

Platone concluderà asserendo che solo a partire da un sapere innato è possibile accorgersi della necessità di dubitare di ogni forma di conoscenza che derivi unicamente dai sensi. Il concetto si evolve poi sempre più scetticamente con Arcesilao e Carneide che svilupparono teoretiche basate sul rifiuto di verità/falsità assolute. Una corrente parallela facente capo a Pirrone di Elide configurerà il

dubbio come non curanza del problema conoscitivo della verità per conseguire l'imperturbabilità dell'animo ovvero lo stato di atarassia.

Agostino per primo evidenziò le contraddizioni del dubbio: dubitare di tutto è impossibile, perché non si può dubitare del dubbio stesso. Il dubbio è quindi un passaggio obbligato per approdare alla verità.

Un posto di rilievo tra i successivi sviluppi delle riflessioni incentrate sul dubbio spetta a Cartesio "cogito ergo sum", dubito dunque sono. Con un salto arriviamo a Kant che si propone di rivolgere il dubbio verso sé stesso con lo scopo di indagare la possibilità di accesso alla verità. Infatti, l'Io era stato pensato da Kant come l'unità sintetica originaria (anche detta "appercezione trascendentale") che ordina e unifica la molteplicità delle informazioni provenienti dai sensi.

Per tale ragione, l'Io non è un dato di fatto, né una realtà statica assiomaticabile una volta per sempre, ma è un atto, un continuo porre l'individuo innanzi alla conoscenza. Conoscenza che attualmente si vorrebbe persino iniettare artificialmente nel cervello umano (esperimenti in tal senso sono stati tentati da millenni...e praticati con la stimolazione cerebrale indotta). Arrivando ad ipotizzare oggi lo sviluppo di software avanzati in grado di trasmettere le informazioni direttamente dal cervello.

Ma l'autore di questo saggio sosterrà a ragione che, come essenza in continuo divenire, l'Io non potrà mai divenire oggetto di cognizione, poiché è esso stesso il principio che rende possibile la CONOSCENZA.

Roma, 01.04.2016 , Fusto Capalbo

"l'Io non è finito, ma infinito "

Fichte

Introduzione a CURA DI Michele Morengi

* * *

L'uomo titolare di diritti non esiste. Ogni persona è titolare di concessioni. L'unico diritto immanente è il diritto naturale, complesso di valori etici e consuetudinari che si acquisiscono al momento della nascita.

Tale diritto è, pertanto, l'unico che viene acquisito da ciascun soggetto in via diretta senza la concessione di alcunché e da parte di alcuno. I diritti presenti nelle carte costituzionali sono diritti dati in concessione da qualcuno, ovvero dai padri costituenti che le hanno redatte per noi che, una volta venuti al mondo, siamo stati costretti ad accettarle obbligatoriamente.

Ad esempio il dictat secondo cui “La sovranità appartiene al popolo”: NON è del tutto veritiero.

Il popolo, infatti, non ha una sovranità immanente ma ha ricevuto la sovranità su concessione dei costituenti. Esso può sì cambiare le regole impostegli attraverso i suoi rappresentanti, che in quel dato momento storico condividono il cambiamento, tuttavia tale scelta coinvolge sempre e solo i soggetti appartenenti a una data generazione e non anche a coloro i quali verranno alla luce domani.

Invero, proprio perché le persone sono state costrette a subire le regole impostegli da quell'oggi che nell'oggi si prodigano per il cambiamento. Ogni persona può essere parte di quel cambiamento solo ed esclusivamente qualora venga resa edotta dei suoi diritti, dunque soltanto mediante lo strumento della conoscenza. L'unico rimedio, pertanto, per regolare i rapporti in maniera giusta ed equa è la legge universale denominata UCC, *la moderna ius gentium*.

L'obiettivo di questo testo è pertanto quello di fornire alla collettività uno strumento di conoscenza dei propri diritti e più nello specifico un diritto senza frontiere, affinché ciascun soggetto possa, con l'ausilio dell'umana conoscenza, utilizzarne l'essenza come strumento per difendersi e affermarsi. L'idea di fondo è dunque quello di far tornare

l'uomo al centro del proprio IO (inteso come persona). Un IO in grado di potersi autogestire in ogni rapporto con lo strumento alternativo di un diritto superiore: l'UCC, ossia la legge universale.

Sintesi del libro

Trait d'union del presente testo vuol essere fornire a ciascuno uno strumento universalmente valido per prendere contezza del proprio essere e dei propri diritti. Ciò al fine di liberare l'individuo dalle strutture e sovrastrutture create dai sistemi di potere e controllo dello Stato, di cui molto spesso gli individui non conoscono l'esistenza.

Si cercherà, pertanto, di far conoscere all'odierno interlocutore le potenzialità di una normativa, quella dello **Uniform Commercial Code ("UCC")**, sconosciuta alla stragrande maggioranza della popolazione ma che rappresenta a livello internazionale la "bibbia" del commercio. L'intero sistema commerciale internazionale fa, infatti, perno sulle norme UCC (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli istituti di credito quali le banche operano secondo la normativa UCC).

Tuttavia la legge UCC non viene insegnata nelle scuole di diritto ma resta dominio delle multinazionali e dei loro agenti operativi, che allenano i loro dipendenti del settore legale al diritto UCC mediante corsi ad hoc istituiti. Così facendo, la conoscenza di questo importante strumento, e dei suoi meccanismi, rimane circoscritto ad ambiti determinati e delimitati, conosciuti solo dai soggetti operanti in cotali ambiti. Solo recentemente, dietro l'iniziativa di tre coraggiosi avvocati americani, che hanno smascherato una frode operata dal governo USA, è stato istituito il *The One People's Public Trust* (OPPT), i cui beneficiari non sono solo i cittadini americani ma ciascun individuo del pianeta. Gli atti di codesto Trust, benché siano tuttora in fase di completamento e diffusione, sembrano essere arrivati a un punto certo.

La reazione di frizzante fermento, che ne è conseguita, ha portato a vedere nell'OPPT un punto di svolta importante nel panorama mondiale, volto a un radicale cambiamento. Ciò poiché riaffida al singolo individuo, che intende farsene consapevolmente carico, tutte le responsabilità, possibilità e diritti che gli spettano, nonché

l'esercizio di questi nel continuo rispetto dell'altro, che verrà riconosciuto sempre e comunque come individuo. In particolare, l'OPPT afferma che la ricchezza è nell'ESSERE, ovvero nel partecipare consapevolmente alla vita di tutti i giorni.

L'OPPT ha materialmente legato a tale Trust ogni individuo del pianeta in veste di Beneficiario del patrimonio, noto come "il solo popolo, creato dal Creatore" In questo modo, gli Amministratori hanno incorniciato un Trust che si avvale di un diritto superiore a qualsiasi altro, l'UCC.

Dopo aver tolto i meccanismi di controllo dell'economia e del governo, il The One People's Public Trust lascerà alle persone la piena responsabilità, di essere personalmente responsabili per sé e di poter garantire il libero arbitrio:

- Non vi sarà più una catena strutturale di comando.
- Non ci saranno regole.
- Nessuna società dietro cui nascondersi.
- Ciascuno sarà - come il Creatore ha inteso - un Essere consapevole.

Orbene, appare doveroso fornire - sin da ora - alcuni dictat con molta probabilità sconosciuti all'odierno lettore:

I GOVERNI sono STATI DELLE CORPORAZIONI.

Il fenomeno del governo aziendale è dimostrato non solo dal modo in cui "i governi" si comportano come beneficiari (non come fiduciari) del Trust governo, ma documenti legali dimostrano che ciò vale anche per Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Italia, Brasile, Giappone, Sud Africa ecc. Tutti sono dunque entità societarie statunitensi, registrate come tali presso la United States Security & Exchanges Commission (SEC) e operanti in quanto tali a nostre spese. "Il sistema" è oligarchico in natura, in quanto è orientato solo al profitto di "pochi", mentre il resto di noi lavorano per contribuire a sostenerlo.

Le persone sono considerate IMPRESE.

Alla nascita, il certificato di attestazione della stessa, viene firmato dai genitori e in automatico utilizzato dal governo aziendale per avviare un Trust a nome del nascituro. Questo Trust è utilizzato come garanzia e viene in automatico legato a un conto di garanzia, creato e finanziato a nome del medesimo soggetto. Quest'ultimo dovrebbe essere unico Beneficiario del Trust tuttavia il governo corporativo ne assume il controllo finanziario.

I mass media sono lo strumento utilizzato dai governi aziendali direttamente ai cittadini.

Essi sono usati per manipolare la percezione pubblica di azioni governative e aziendali, per rafforzare le norme sociali, i limiti e i comportamenti, nonché altresì al fine di vendere un dato prodotto, creano un "bisogno", proponendo la fornitura di quel dato prodotto per soddisfarne la domanda. La psicologia indottaci dal "sistema" non si limita ai soli mass media ma questa è rafforzata sia dalle istituzioni educative sia da quelle religiose: ovvero, insegnano solo ciò che vogliono che i soggetti sappiano.

Di conseguenza, la struttura ECONOMICA DEL MONDO È STATA DA SEMPRE IMPRONTATA SUL MECCANISMO DELLA SCHIAVITÀ DI MASSA.

La schiavitù è un sistema in cui le persone vengono trattate come proprietà e sono costrette a lavorare. Gli schiavi sono trattenuti contro la loro volontà dal momento della loro cattura, dall'acquisto o dalla nascita e privati del diritto di lasciare o di rifiutarsi di lavorare.

A ben riflettere, ciascuno nasce in un "sistema" senza alcuna voce in capitolo sul suo funzionamento, eppure si viene cresciuti ed educati proprio per contribuire, rispettare e sottostare alle regole di tal sistema. Il sistema "possiede" tutto, tutti e ovunque.

Così storicamente, grandi aziende che controllavano il mercato azionario hanno potuto trarre profitto dai governi prestandogli il denaro necessario per far fronte ai propri debiti. Le nazioni sovrane sono infatti state costrette a firmare accordi sul debito che - per sua natura - non potrebbe mai essere ripagato, così non appena è stato

coniato il paradigma la “schiavitù da debito”, le società hanno preso il controllo. Oggi, i governi corporativi continuano a mascherarsi da vero governo. Ne è un esempio, il sistema della Federal Reserve Bank (che oggi domina le economie occidentali), che continua a guidare strategicamente periodi di “espansione dei mercati” e periodi di “depressione”, stringendo e allentando l'offerta di moneta e del credito. L'attuale crisi finanziaria globale ne è un esempio perfetto. E per tutto il tempo, l'istituzione mediatica ha svolto la sua parte nell'influenzare l'emozione del mercato azionario e facilitando falsità politiche. Solo grazie alla campagna complessa intrapresa dall'OPPT, il sistema corporativo si vedrà costretto alla preclusione. Le azioni del The One People's Public Trust essenzialmente reclamano ciò che è nostro, come esseri sovrani di questo pianeta. La legge Universale, Common Law e l'UCC dovrebbero essere le leggi che regolamentano il pianeta.

L'esperta UCC, madre e punta di diamante degli OPPT *Heather Ann Tucci-Jarraf* ha usato la preclusione della sua casa proprio come un banco di prova. Più nello specifico, ha contestato l'espropriazione del suo immobile attraverso il procedimento UCC; così facendo ha scoperto - in modo molto semplice - che il sistema giudiziario degli Stati Uniti sostiene da sempre il sistema aziendale. Il deposito degli OPPT registra questo per l'eternità, in modo tale che il nostro libero arbitrio non possa mai più essere portato via senza il nostro consenso consapevole. Si esorta, pertanto, l'odierno lettore a mettere su un piatto della bilancia il sapere acquisito con diligente e accurato studio e sull'altro il proprio agire consapevole e dunque verificare che l'ago sia perfettamente al centro.

Capitolo I: Cos'è l'UCC

Dopo le regole della propria anima, dopo le regole della propria conoscenza esiste l'UCC . La Uniform Commercial Code (UCC), pubblicata la prima volta nel 1952, consta di una serie di atti uniformi promulgati per armonizzare la legge sulle vendite e altre operazioni commerciali in tutti i 50 Stati degli Stati Uniti d'America. È una normativa d'eccellenza d'élite, a cui 194 Stati del globo hanno aderito. Tuttavia i cittadini non ne conoscono nemmeno l'esistenza pur potendone avere accesso. Per capire chi siamo e i nostri diritti dobbiamo capire chi eravamo.

Proprio per questo la presente pubblicazione coprirà un excursus temporale di oltre 150 anni, in cui il "trait d'union" degli argomenti trattati sarà la "GOOD FAITH", ossia la BUONA FEDE' richiesta ma al contempo rubata, come vedremo, in un ambito che si dimostrerà esclusivamente commerciale. Una buona fede troppe volte nei secoli carpita ai singoli individui e persino a interi popoli. Una sua stigmatizzazione:

"La buona fede si sostanzia nell'obbligo per i contraenti di mantenere un comportamento oggettivamente ispirato a lealtà e correttezza, in tutti i momenti fisiologici dell'atto negoziale, e si sostanzia soprattutto nel dovere di cooperazione e di informazione, al convergente fine della stipulazione del contratto, che va (ogni volta) individuato e apprezzato in relazione alla concreta fattispecie".

Capitolo II: Excursus Storico

II.1 - L'UCC

L'UCC è la più lunga e la più elaborata raccolta di atti uniformi in materia commerciale. Il progetto del Codice ha coperto un lungo lasso di tempo e ha visto congiuntamente protagoniste la Conferenza nazionale dei commissari per l'uniformazione delle legislazioni degli Stati (NCCUSL) la Law Institute (ALI), che nel 1952 si sono operate per la redazione della prima versione del Codice. A presiedere il Comitato di Redazione della edizione originale del 1952 vi era il giudice Herbert F. Goodrich. Più in generale, nel novero di coloro che furono chiamati a redigere il Codice si ricordano alcuni dei giuristi migliori negli Stati Uniti, tra cui Karl N. Llewellyn, William A. Schnader, Soia Mentschikoffe di Grant Gii more. Il Codice, in quanto redatto da organizzazioni private, non era di per sé legge dello Stato, ma rappresentava una raccomandazione delle leggi che dovevano essere adottate negli Stati Uniti per meglio regolamentare gli scambi commerciali. Solo nel momento in cui veniva recepita ed attuata dal singolo Stato, l'UCC veniva automaticamente a essere codificata e attuata. Ciascuno Stato poteva decidere se adottare l'UCC nella sua versione integrale redatta da ALI e NCCUSL, oppure decidere di recepire parzialmente tale normativa prevedendo specifiche modifiche al testo originale.

Sempre avuto riguardo al fatto che, sin dalle sue origini, obiettivo del Codice era quello di promuovere l'uniformità del diritto tra i vari Stati, ai singoli Stati membri era demandato di vigilare sulle leggi locali al fine di evitare che le eventuali e sostanziali modifiche al Codice potessero ostacolare la realizzazione dell'obiettivo generale espresso dal Codice medesimo.

L'ALI e NCCUSL formarono un comitato di redazione permanente per il Codice, il quale è stato nel tempo chiamato a rilasciare una serie di osservazioni e pareri ufficiali che sebbene non avessero forza di legge, spesso venivano accolte o citate nei Tribunali come orientamento generale per la determinazione degli effetti di una o più

disposizioni del Codice. Ciò in quanto i Tribunali chiamati a interpretar il codice erano nel contempo chiamati ad armonizzare le loro interpretazioni con quelli degli altri Stati che avevano adottato la stessa o una analoga disposizione..

Nel corso delle diverse revisioni, l'UCC è stato pienamente recepito con minime modifiche in 49 Stati, tra cui si ricordano il Distretto di Columbia, Guam, le Isole Marianne Settentrionali e le Isole Vergini Americane. La Louisiana e Porto Rico sebbene abbiano recepito la maggior parte delle disposizioni UCC effettuandone modifiche minime, optarono per non applicare gli articoli 2 e 2A del Codice, preferendo mantenere il proprio diritto civile per la regolamentazione delle vendite e della locazione dei beni.

Alcune tribù di nativi americani hanno adottato porzioni di UCC, compresa la Navajo Nation che ha adottato articoli 1, 2, 3, e 9 solo con minime modifiche.

Sebbene alcuni Stati si discostarono maggiormente apportando modifiche strutturali al Codice per meglio conformarsi alle rispettive usanze tradizionali locali, per la maggior parte degli Stati, il contenuto sostanziale del Codice risultava simile ed uniforme in quasi tutti gli Stati. Ve ne è un esempio la Louisiana, ove le principali suddivisioni dell'UCC erano chiamate "capitoli" piuttosto che articoli, poiché il termine "articoli" veniva già utilizzato in tale Stato per indicare le disposizioni del Codice Civile. Così come in Arkansas ove il termine "articolo" nella legislazione interna si riferiva generalmente alla suddivisione della Costituzione di tale Stato. Oppure in California, ove venivano intitolati "divisioni", poiché in tale Stato gli articoli venivano utilizzati per suddividere i codici interni. E ancora, la California non consentiva l'uso di trattini nei numeri delle sezioni e vennero eliminati dal Codice, poiché utilizzati nelle leggi nazionali per indicare intervalli di sezioni. ¹

Orbene, effettuando un passo indietro ripercorriamo ora le tappe della storia americana che hanno portato sino alla promulgazione dell'UCC. All'indomani della Guerra di Indipendenza, i rappresentanti del popolo americano formalizzarono un governo civile nazionale

costituito alla stregua di una società commerciale, fondato sotto l'amministrazione di Organizzazioni commerciali di Gestione di Trust, di cui la più famosa era la Virginia Company. I diversi Stati sono stati poi progressivamente incorporati tramite contratti con un Trust Management Organization denominato "Stati Uniti" atto a fornire sia rappresentanza internazionale che la stipula di servizi pubblici in comune. Il governo civile americano basato sulle sovranità individuali e organiche dei singoli Stati è riconosciuto come "Repubblica Di ciò se ne ha ulteriore conferma dal fatto che il più recente Trust Management Organization denominato "thè United States of America, Inc.", in occasione del Giuramento di Fedeltà, ha ammesso chiaramente il suo status di mero rappresentante della "Repubblica": "...and to thè Republic for which it stands".

In origine la Repubblica ha funzionato nel commercio internazionale tramite la predetta Agenzia di Trust commerciale, conosciuta semplicemente come "United States" e registrata a Londra in epoca ben precedente alla Guerra di Indipendenza. Di questo Trust Management Organization, George Washington ne è stato l'undicesimo Presidente.

Da ciò ne deriva che, negli Stati Uniti sono sempre esistiti due governi: la "Repubblica" quale governo civile del Popolo Americano; ed un Trust Management Organization quale incaricato di fornire servizi per gli Stati Sovrani, la maggior parte dei quali riferibili al commercio internazionale. Più nello specifico, la Repubblica degli Stati membri ha stipulato il contratto azionario originale conosciuto come "La Costituzione degli Stati Uniti d'America" ed era rappresentata dunque dall'originario Trust Management Organization denominato "Stati Uniti", per un lasso di tempo intercorrente tra il 1789 e il 1863, fino a quando non ne fu dichiarato il fallimento a causa della spesa della Guerra Civile.

Un secondo Trust Management Organization chiamato "United States of America, Incorporated" è stato operativo dal 1871 al 1933.

Successivamente il Trust "United States of America Incorporated" è stato iscritto in fallimento tramite ordine esecutivo emesso dal suo

stesso presidente, Franklin Delano Roosevelt. Il Trust The United States of America, Incorporated, è stato quindi inserito nella specifica curatela di trustees fallimentari internazionali, in particolare, del Segretario del Tesoro di Puerto Rico, alcuni Creditori selezionati, la IBRD, Banca Mondiale, e la FED.

Sin dal 1944, gli affari commerciali della "The United States of America, Incorporated," sono sempre stati gestiti dagli stessi curatori fallimentari internazionali sotto la direzione di quegli stessi iniziali creditori organizzati sotto l'egida del Fondo Monetario Internazionale (FMI), agendo sotto vari Corporate Names inclusi The UNITED STATES", "thè UNITED STATES OEAMERICA", "thè USA", e pluribus unum "THE UNITED STATES OF AMERICA

Si riporta di seguito un necessario layer sintetico concernente una "outline" degli avvenimenti nordamericani a cavallo tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento, che meglio delinea come la "Good Faith " di un popolo possa essere carpita e manipolata al punto tale da fargli accettare anche leggi contro i suoi stessi interessi:

I. Il Presidente Lincoln il 24 aprile 1863, proclamò la legge marziale, con General Orders N° 100. Sotto l'autorità della legge marziale del Congresso così istituita, il Presidente Lincoln poté ordinare alle popolazioni degli Stati sia truppe conscritte e/o rifornirsi di denaro per il sostegno del Nord o essere riconosciuti come nemici della nazione; la suddetta legge marziale del Congresso è ancora oggi in vigore. Questa autorità derivante dalla legge marziale dà al Presidente (con o senza il Congresso) l'autorità dittatoriale di fare tutto ciò che può essere fatto dal governo in accordo con la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Questo atto di coscrizione è rimasto in vigore fino a oggi ed è alla base dell'autorità degli "ordini esecutivi presidenziali"; il medesimo è stato amplificato nel 1917 con 'The Trading e con 'Enemy Act (Public Law 65-91, 65th Congress, Session I, Chapters 105, 106, October 6, 1917)', e di nuovo nel 1933 con

'The Emergency War Powers Act', che viene ratificato e migliorato quasi ogni anno alla stessa data dal Congresso. Oggi, questi stessi atti sono indirizzati contro le persone degli stessi Stati Uniti, considerati essi stessi come nemici della medesima.²

- II. Il Distretto di Columbia, Legge Organica del 1871, ha creato una società privata (di seguito "United States of America Incorporated", nome del marchio, "Governo degli Stati Uniti"), di proprietà privata e gestito dal governo effettivo ai fini dello svolgimento delle esigenze di business del governo stesso sotto la legge marziale. Ciò è stato fatto tramite la legge organica del 21 febbraio 1871, approvata da un Congresso che non aveva alcuna autorità costituzionale per emetterla (cfr., Atti degli Forty-primo Congresso, "Sezione 34, Sessione III, capitoli 61 e 62), conosciuta anche come la legge del 1871.
- III. In detto atto, la Corporation "United States of America, Incorporated" ha adottato una propria Costituzione (Costituzione degli "United States of America, Incorporated"), identica alla Costituzione nazionale (Costituzione degli Stati Uniti d'America), tranne per l'assenza del 13 emendamento della Costituzione Nazionale, e per la rinomina degli emendamenti no. 14, 15, 16 in emendamenti no. 13, 14, 15.
- IV. La Corporation "United States of America, Incorporated" ha cominciato a generare debiti attraverso emissioni di obbligazioni, ecc, che erano pervenute a scadenza nel 1912; tuttavia, non potendo pagare i loro debiti, le 7 famiglie che ne avevano acquistato le obbligazioni hanno chiesto il pagamento alle stesse alla Corporation "United States of America,

Incorporateci", stabilendo quale pagamento del predetto debito l'acquisizione di tutte le attività della Corporation "United States of America, Incorporated" e di tutte le attività del Tesoro degli Stati Uniti d'America.

- V. All'inizio del 1913, la Corporation "United States of America, Incorporated" non aveva fondi per effettuare le necessarie esigenze di business del governo; pertanto, le grandi società familiari già creditrici della medesima, negarono ulteriore credito, poiché la predetta Corporation aveva già dimostrato l'impossibilità a saldare. Tali famiglie, avendo già previsto cotal situazione avevano, sin dall'anno precedente finalizzato la creazione della società privata "Federal Reserve Bank"; e proposero alla Corporation "United States of America, Incorporated" di rinegoziare il loro business attraverso banconote (promesse di pagamento), piuttosto che con il denaro. Questo rapporto è intercorso tra due società private e non ha coinvolto il governo.
- VI. Nel 1917, la Corporation "United States of America, Incorporated" entra nella prima guerra mondiale e approva il proprio "Trading with the Enemies Act".
- VII. Il 5 giugno 1933 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato 'Home Joint Resolution 192' che serviva come una dichiarazione di fallimento. Il Congresso ha dichiarato in HJR 192 che i pagamenti in oro (denaro costituzionale) erano contrari all'ordine pubblico. Allo stesso tempo, il presidente Roosevelt ha emesso l'ordine esecutivo n° 6102, per il divieto di accaparramento di monete d'oro, lingotti d'oro e certificati. Mediante questo ordine esecutivo Roosevelt ordinò che la maggior parte dell'oro in circolazione, dovesse essere consegnato alle banche della Federal

Reserve, in tutta la nazione sotto la minaccia di multe e provvedimenti fino a 10 anni di reclusione. Inoltre, gli Stati Uniti si trovavano in uno stato di dichiarata emergenza nazionale, ed in base ai poteri delegati dal suddetto statuto, il Presidente poteva, e può tutt'ora:

- sequestrare beni;
- organizzare e controllare i mezzi di produzione;
- cogliere le materie prime;
- assegnare forze militari all'estero;
- istituire la legge marziale;
- catturare e controllare tutti i trasporti e comunicazioni;
- regolare il funzionamento delle imprese private;
- limitare la facoltà di spostamento dei singoli;
- nonché controllare la vita di tutti i cittadini americani messi a loro volta direttamente a garanzia del debito nazionale."

VIII. In questo periodo, sia in America come in Italia o in Nuova Zelanda e in altri Stati, vengono riorganizzate le strutture per la Gestione Anagrafica dei Cittadini.

IX. Nel 1934, con il New Deal avviato dal Presidente Roosevelt, in linea con le teorie economiche keynesiane, l'economia riparte e uno dei primi atti è la creazione a Washington, il 6 giugno 1934, della Securities Exchange Commission; la creazione di questa Agenzia è dovuta alla necessaria regolamentazione del mercato azionario, e alla prevenzione della manipolazione del mercato stesso.

X. La ristrutturazione del mercato azionario-bancario e la creazione dell'Agenzia per il controllo e la regolamentazione del mercato di trading e stock exchange, in un contesto come gli Stati Uniti in cui, sin dalla loro fondazione, ha fatto da perno una gestione completamente commerciale e contrattualistica delle

corporations. Tale intervento, seppur misconosciuto alla stragrande maggioranza della popolazione, SI ERA RESO URGENTE E NECESSARIO, anche per l'ingresso nel mercato azionistico di altre Corporations estere, tra cui l'Italia che, dopo le visite del 1933 del Ministro delle Finanze del periodo Guido Jung in America, si registrò alla S.E.C nel 1934 come Corporation (società privata) con il nome di "Kingdom of Italy".

- XI. DARE IL VIA A UNA ULTERIORE E NECESSARIA RIFORMA UNIFICATRICE: la creazione di un codice uniforme per il commercio. L'incarico per la creazione del Codice Uniforme per il Commercio fu dato, nel 1940, dalla Conferenza nazionale dei commissari per l'uniformazione delle legislazioni degli Stati ("NCCUSL"), in qualità di Chief Reporter, al professore di legge della Columbia University, Karl N. Llewellyn (di origine tedesca, studente e poi anche professore presso le scuole gesuitiche di Lipsia). Il progetto pianificato mirava all'ottenimento di un "Uniform Commercial Code" per migliorare la legge delle vendite, integrandola con il diritto dei contratti così che potesse prendere in considerazione e rendere più efficace la fase delle negoziazioni precontrattuali e inoltre rendere più uniforme la gestione delle leggi sul commercio in tutti gli Stati.
- XII. L'Uniform Commercial Code (UCC), pubblicato infine nel 1952, è un modello di legge in materia di contratti commerciali. In esso, vi si trova per esempio la disciplina del contratto di vendita, della garanzia per il bene venduto, dell'agenzia e del contratto d'appalto. L'UCC è una legge modello che ha per oggetto un tema di competenza delle legislazioni degli Stati interni. Una volta elaborato, è stato proposto alle assemblee

parlamentari dei singoli Stati e diversi Stati interni hanno recepito con proprio provvedimento legislativo lo UCC facendolo diventare pertanto legge dei contratti commerciali applicabile nel proprio territorio. Per esempio è il caso dell'Oklahoma e del Nebraska. Ovviamente, trattandosi di una legge modello, ogni qualvolta uno Stato interno recepisce quella legge, disciplina la materia coperta dalla legge modello con regole che sono uniformi. Alcune delle continue critiche mosse ai redattori, in primis al Chief Reporter prof. Karl N. Llewellyn, di scuola 'legale realista e germanica', furono: gli articoli 1 e 2 premono eccessivamente sulla "GOOD FAITH" e "REASONABLENESS" (ragionevolezza), ove nell'art. 1-201 si definisce la buona fede come "honesty in fact" e l'art. 2, applicabile alle transazioni commerciali, espande il concetto di buona fede, legandolo a quello di ragionevolezza, creando così una problematica unione. Il diritto statunitense ha fatto della ragionevolezza il criterio per accordare rilevanza all'affidamento del destinatario di una dichiarazione contrattuale (reasonable reliance), attribuendo vincolatività a una promessa anche in mancanza di una contro promessa (promissory estoppel), e la buona fede è definita proprio attraverso il concetto di ragionevolezza (UCC section 2-103(1)(b)); la norma in questione definisce la buona fede come: "honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing in the trade"). L'Uniform Commercial Code ("UCC") impone un obbligo di buona fede nello svolgimento di tutti i contratti e gli obblighi contemplati dal UCC. Questo dovere di buona fede può sottilmente, odrammaticamente, incidere sui diritti di contrarre tra le parti e gli altri. Inoltre, alcuni Tribunali hanno imposto l'obbligo di buona fede in

contesti commerciali che non rientrano nell'ambito di applicazione della UCC.³

In estrema sintesi, in contraltare alla 'buonafede', se si osserva la 'malafede' di chi ha pianificato buona parte della storia tutta commerciale americana, si potrebbe dire che:

L'UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC), in un contesto completamente commerciale, come dimostratosi quello della Corporation United States of America Incorporated/, che sovrasta e sostituisce quello sociale e di vita civile, ha tutte le caratteristiche per presentarsi come la legge più adatta, tramite la sua regolamentazione dell'offerta e dei contratti unilaterali, a consentire a qualsiasi altra struttura privata che si presentasse come pseudo ente pubblico, di vincolare cittadini inconsapevoli e imprese private a contratti obbliganti e onerosi.

II.II - S.E.C.

La Securities and Exchange Commission (SEC) (Commissione per i Titoli e gli Scambi) è l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della Borsa valori, analogo all'italiana Consob. L'agenzia fu fondata dal presidente Franklin Delano Roosevelt nel 1934, all'indomani della crisi del 1929, nell'ambito del New Deal. Il primo presidente della commissione fu Joseph P. Kennedy, padre di John Fitzgerald Kennedy. I suoi poteri sono stati diverse volte ridefiniti: in tempi recenti, questo è avvenuto nel 2002, a seguito degli scandali Enron e Tyco International, WorldCom e altri, con il Sarbanes-Oxley Act.

Molti Stati (a oggi quasi 200) si trasformarono, seguendo l'esempio delle stesse Corporations United States Inc, in corporations private iscritte alla S.E.C. A capo della SEC vi è attualmente Mary Jo White, nominata nel 2013 da Barack Obama.

II.III - The ONE PEOPLE'S PUBLIC Trust

Il 03 giugno 2011 tre avvocati americani, Heather Ann Tucci-Jarraf, Caleb Paul Skinner, Hollis Rondali Hillnerr, decisero di redigere il final paradigmi report nel quale dimostrarono in modo inconfutabile che il sistema bancario USA sorretto e sostenuto dal Governo americano avesse creato una frode.

Tali avvocati decisero allora di costituire e registrare un Trust, The One people's public trust, presso il Country Clerk di Washington, identificandosi come amministratori di codesto Trust, ove i trustess rendono beneficiari del trust OPPT non solo il popolo americano ma ogni individuo del pianeta.

L'atto è registrato presso il pubblico registro internazionale del Washington District of Columbia, Washington USA e di questa iniziativa viene data pubblica notizia nel dicembre dell'anno 2012.

La Federal Reserve bank of Usa e tutte le banche a essa direttamente o indirettamente collegate vengono pignorate dal predetto fondo, così come la società per azioni Repubblica Italiana. Tramite le normative internazionali -dell'UCC- utilizzate dai vari Stati del mondo per regolamentare i loro rapporti commerciali e bancari, i tre avvocati hanno costituito un Trust con le predette regole e con le motivazioni di cui sopra, Trust che oggi ha valore perfettamente legale, nonché verificabile pubblicamente in quanto inserito in pubblici registri.

Sino a ora, infatti, nessuno ha ritenuto di contestare le iniziative legali dei tre avvocati americani, in quanto evidentemente hanno piena fondatezza.

In un'intervista su The Crow House il 15 febbraio 2013, la Trustee degli OPPT Heather Tucci - Jarraf ha descritto la struttura CVAC come "un luogo sicuro e custodito dove poter essere e fare ciò che volete ... a patto di non danneggiare nessun altro". Per definizione, il sistema CVAC è da considerarsi l'antitesi degli strumenti aziendali corrotti che sino a oggi abbiamo chiamato "governi".

Responsabilità, misurabilità e trasparenza sono i cardini del quadro CVAC. I CVAC forniranno la piattaforma per poter semplificare e unificare le leggi per tutti e per garantire i bisogni di tutti. Gli è impedito di interferire sulla libera volontà di una qualsiasi entità "in ogni e qualsiasi esistenza", e si impegnano a "preservare e proteggere tutte le creature, i valori e i centri di attività".

Il thè One People's Public Trust rappresenta, dunque, un massiccio spostamento di paradigma, fornisce un mutamento strutturale che consentirà il tanto atteso generale cambiamento.

L'OPPT ratifica la libertà di ciascuno come Essere del Creatore a tempo indeterminato, corregge dalla legge gli squilibri della povertà, dell'ingiustizia e dell'insostenibilità, fornisce una piattaforma attraverso cui ciascun soggetto possa sperimentare le meraviglie e le risorse del pianeta.

Capitolo III: Oppt e l'lo Eterna Essenza



III.1 - Il Trust : cos'è e come funziona

Trust (traduzione letterale "fiducia", la traduzione concettuale sarebbe "affido" intendendo l'affido di beni mobili/immobili) è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, sorto nell'ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate e in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale).

Nulla a che vedere con l'istituto in argomento il termine Antitrust: insieme di norme/istituzione a garanzia della effettiva concorrenza nei mercati economici: in tale caso il termine inglese "trust" è da intendersi nella sua accezione di "cartello" o "accordo" (in danno dei consumatori) fra imprese (solitamente in regime di oligopolio su scala nazionale o internazionale) idoneo a incidere negativamente sulle normali dinamiche del mercato libero e concorrenziale.

Caratteristiche

Il Trust è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari. Non esiste un rigido e unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una Finalità ultima da raggiungere. I soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente tre:

1. una è quella del disponente (o senior o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust.
2. la seconda è rappresentata dall'amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili/immobili all'amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente.

3. la terza è quella del beneficiario (beneficiary), espressa o implicita. Posizione eventuale è quella del guardiano (protector).

"Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, per esempio, nel "trust auto-dichiarato" in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee), così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.).

Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente (il soggetto che istituisce il Trust) nel quadro normativo di riferimento (Convenzione dell'Aja, leggi straniere sul trust, leggi nazionali). Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all'amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio), gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.

Meccanismi del Trust

Il trasferimento di beni nel fondo del trust è vincolato da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee, che è il cosiddetto patto di fiducia; il settlor (disponente) trasferisce l'intestazione (non la proprietà, così come è intesa nel diritto italiano) di quei beni perché vengano amministrati dal trustee nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo.

Ci sono due elementi caratterizzanti il trust:

1. un trasferimento di intestazione;
2. l'amministrazione dei beni, che deve essere una amministrazione diligente e volta a favorire il beneficiario.

Qualcuno definisce il trust (quantomeno il trust nel suo schema classico) una sorta di "donazione congelata" dove sono individuabili, fra gli altri, un donante (disponente) e un beneficiario. C'è da puntualizzare tuttavia l'oggettiva difficoltà di inquadrare il trust in schemi o definizioni rigide o tipiche proprio per la sua attitudine a essere declinato in una miriade di meccanismi, tutti legittimi purché nei limiti della Convenzione, della normativa regolatrice richiamata e del sistema giuridico ove è istituito.⁴

III.II - L'IO ETERNA ESSENZA

L'uomo inteso come Io eterna essenza è stato citato quale beneficiario nell'entità giuridica The One People's Public Trust del 1776 che venne quindi "chiusa" dai suoi stessi fondatori che, in luogo di questa, registrarono successivamente l'organizzazione mondiale Eternal Essence a nome di ogni essere umano, incarnazione divina, che la riconosca e la riconfermi.

OPPT deposita l'UCC Doc. N. 2012096074 (e successivi emendamenti) anche conosciuto come DECLARATION AND ORDER, il quale stabilisce che: «Tutti gli Esseri Umani ora agiscono nella capacità di entità individuali, senza una rete corporativa di sicurezza e con la piena responsabilità».

Il 18 marzo 2013 viene depositato da Heather Ann Tucci-Jarraf quello che è probabilmente il documento più importante per Eterna Essenza (UCC 2013032035, 2013031779, 2013032026), il documento che definisce Eterna Essenza in quanto inconfutabile e che afferma che Eterna Essenza è, fra le altre cose, manifesta in ogni e qualsiasi Essere Umano.

Questo documento è stato poi perfezionato con "The Will and the Word, Declaration of / " (Il Volere e la Parola, Dichiarazione dell'IO) il 7 ottobre 2013. La dichiarazione dell'IO è una dichiarazione di sovranità, dichiarazione che oggi ogni Essere Umano può decidere, in totale e illimitata responsabilità, di fare propria.

Chi risuona con Eterna Essenza È Eterna Essenza, questo è un FATTO di legge umana e di Legge Universale.

La Dichiarazione dell'IO viene, dunque, a essere un ponte, ed esprime in armonia e bellezza tutta l'energia liberata dal crollo del sistema di schiavitù. Ogni Essere Umano È, pertanto, Eterna Essenza e non necessita di comunicare a nessuno la propria Sovranità se non a Se Stesso usando anche (se vuole) la Dichiarazione dell'IO.

È un FATTO di LEGGE UNIVERSALE: non esiste più nessuno stato o presunto tale, più nessuna corporazione o altro essere umano che possa dare validità a questa Sovranità, solo Eterna Essenza (o Dio, o Creatore, o la Fonte di Tutto ciò che È ecc.) può farlo e lo ha fatto.

Capitolo IV: Lo Stato italiano e l'UCC



IV.1 - Adesione alla S.E.C.

L'Italia fu uno dei primi Stati ad associarsi alla S.E.C. Se si entra nel sito della S.E.C. è possibile osservare i numeri di registrazione della Società REPUBLIC OF ITALY e scaricare anche tutti i suoi report annuali.

Osservando la data di iscrizione alla S.E.C. (1934), è interessante notare che quando Mussolini stipulò gli accordi politico-militari dapprima con la Germania di Hitler attraverso l'Asse Roma Berlino nel 1936, ancora con la stessa Germania, firmando il Patto d'Acciaio nel 1939, per concludere con il Giappone tramite il Patto Tripartito, detto anche Asse Roma Berlino Tokyo, nel 1940, in realtà, il Regno d'Italia, a livello giuridico, era già una società registrata in America. Ma anche nell'immediato dopoguerra, esattamente il 15 Dicembre del 1947, burocrati del nuovo stato, ancor prima della promulgazione della Costituzione Italiana, erano già in America per cambiare il nome della corporation "KINGDOM OF ITALY" in "REPUBLIC OF ITALY", registrando a nome della nuova Corporation italiana \$ 131.971.700 in Bond.⁵

Ciò cosa comporta? Essendo l'Italia una società, tutte le richieste di pagamento, come per esempio le tasse (casa, automobile, servizi vari), i verbali, le cartelle esattoriali inviate dalla Società Italia o da altre società che a essa sottostanno (in pratica i vari Ministeri), dal punto di vista prettamente giuridico sono dei contratti.

E, in generale, affinché un contratto sia valido necessita di due figure: un Proponente, colui che propone il contratto, e un Rispondente, colui che può accettare o rifiutare il contratto.

La validità di un contratto scritto è data dalla firma in umido del Proponente. Il Rispondente può accettare il contratto firmandolo a sua volta in umido o può accettarlo per silenzio assenso ove

previsto. Quest'ultimo è il caso che riguarda il contratto unilaterale e, cioè, il contratto con obbligazioni a carico del solo Proponente, disciplinato dall'art. 1333 del Codice Civile italiano, il quale stabilisce che:

“la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”.

Ecco che si comprende facilmente che nei confronti di tutte le richieste di pagamento pervenute dalla Società Italia (e anche dalle Banche) i cittadini sono i Rispondenti. Dal 1952 tutte le aziende e gli Stati che sono iscritti per autocontrollo alla S.E.C. sottostanno alle leggi dell'UCC. Ecco che, quindi, anche l'Italia e i suoi cittadini devono sottostare alle leggi dell'UCC. La predetta affermazione è confermata anche dal seguente documento:

Registration Statement No. 333-152589 del 09 aprile 2013 a firma dell'Ambasciatore italiano Claudio Bisogniero ⁶, è uno dei tanti testi ove si evince la subalternità giurisdizionale italiana (civile e commerciale) rispetto agli organi giudicanti, inclusa la S.E.C. Di seguito se ne riporta un estratto delle pagine nn.1 e 2:

"... Italy will irrevocably submit to the jurisdiction of the Federal and State courts in The City of New York and will irrevocably waive any immunity from the jurisdiction of such courts, to the extent permitted by Italian law, but not execution, attachment or process in the nature thereof Italy will waive any objection to venue, in connection with any action arising out of or based upon the debt securities or the warrants brought by any holder of debt securities or warrants. Italy reserves the right to plead sovereign immunity under the United States Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 with respect to actions brought against it under United States Federal securities laws or any state securities laws. In the absence of a waiver of immunity by Italy with respect to these actions, it would not be possible to obtain a United States judgment in such an action

against Italy unless a court were to determine that Italy is not entitled under the Immunities Act to sovereign immunity with respect to such action. Enforceability in Italy of final judgments of U.S. courts obtained in actions based on the civil liability provisions of the U.S. federal securities laws is subject, among other things, to the absence of a conflicting final judgment by an Italian court or of a previously instituted action pending in Italy among the same parties and arising from the same facts and circumstances and to the Italian courts' determination that the U.S. courts had jurisdiction, that process was appropriately served on the defendant, and that enforcement would not violate Italian public policy.

In general, the enforceability in Italy of final judgments of U.S. courts obtained would not require retrial in Italy. In origin all actions brought before Italian courts, there is doubt as to the enforceability of liabilities based on the U.S. federal securities laws. The Italian courts may enter and enforce judgments in foreign currencies.”

La predetta dichiarazione dell'ambasciatore Claudio Bisognerò è ulteriormente confermata dall'art. 10 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 170/2004 e D.Lgs. 24.03.201 l,n.48.

Tutto ciò, nonostante la risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite nr 1514- XV del 15-12-1960 la quale prevede che l'assoggettamento dei popoli a un dominio straniero è contrario alla Carta delle Nazioni Unite.

Pertanto l'alternativa all'applicazione delle leggi statali è: l'applicazione dell'UCC (moderno jus gentium), quale unica legge Universale che potrebbe regolamentare i rapporti commerciali di ognuno da cui scaturiscono le basi della convivenza sociale.

È drammaticamente realistico considerare l'economia quale elemento trainante delle sorti di uno Stato e dalla quale si producono i benefici dei cittadini.

IV.II - NASCITURI E TITOLI OBBLIGAZIONARI INDIVIDUALI

Orbene, com'è noto, quando nasciamo veniamo registrati all'anagrafe e in automatico viene generato dall'Agenzia delle Entrate un codice fiscale. Al momento stesso della registrazione viene creata anche un'altra entità fittizia, definita in americano strawman, ovvero "uomo di paglia" a cui viene associato un bond, ovvero un titolo di Stato (che attualmente sembra si aggiri intorno ai due milioni di dollari) che viene nel contempo quotato in Borsa. La cosa bizzarra è che tutte le leggi dello Stato, siano esse civili o penali, ricadono solo ed esclusivamente sul cd. Strawman e non sull'Essere Umano in carne, ossa e sangue.

IV.III - Applicabilità mediata DELLA NORMATIVA UCC

Il vero problema è l'applicazione in Italia di tale normativa, in quanto analogicamente il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale per una eventuale violazione dell'art 117, comma 1, della Costituzione di esclusiva competenza del giudice delle leggi.⁷

Il giudice comune qualora dubiti della compatibilità postagli tra norma interna e la disposizione convenzionale deve investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale in virtù proprio del riferimento all'art 117, comma 1.⁸

Nonostante lo Stato italiano abbia aderito alla S.E.C, la corporation è sottoposta alla normativa UCC e questa molto difficilmente opererà direttamente nell'ordinamento giuridico Italiano, ma di volta in volta dovrà confrontarsi con le leggi dello Stato per essere poi eventualmente vagliata dal giudice delle leggi, ovvero la Corte Costituzionale. Certo è che, gli organismi creditizi, quali appunto le banche che hanno sede negli USA con filiali in Italia, dovrebbero rispettare contrattualmente il disposto previsto in materia di crediti alle persone e investimenti dalla normativa UCC.

Il fatto poi che la Corte Costituzionale alla quale è demandata la corretta interpretazione delle norme della Costituzione Italiana (definita da alcuni la carta delle concessioni NON deidiritti) sia il filtro giuridico dell'applicabilità di tutte le norme in particolare quelle internazionali, NON corrisponde ai principi dell'orientamento del diritto naturale men che meno alla legge Universale.

IV.IV - Indice UCC: The Uniform Commercial Code

- ❖ U.C.C. – ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI (2001)
- ❖ U.C.C. - ARTICOLO 2 - VENDITE (2002)
- ❖ U.C.C. -ARTICOLO 2A - LOCAZIONI (2002)
- ❖ U.C.C. - ARTICOLO 3 - TITOLI NEGOZIABILI (2002)
- ❖ U.C.C. - ARTICOLO 4 - DEPOSITI BANCARI E RISCOSSIONE (2002)
- ❖ U.C.C. - ARTICOLO 4A - TRASFERIMENTO DI FONDI (2012)
- ❖ U.C.C. - ARTICOLO 5 - LETTERA DI CREDITO (1995)
- ❖ DEROGHE ALL'UCC – ARTICOLO 6 – TRANSFERIMENTI ALL'INGROSSO [Revisionato] U.C.C. - ARTICOLO 6 VENDITE ALL'INGROSSO (1989)
- ❖ U.C.C. - ARTICOLO 7 - DOCUMENTI DEL TITOLO (2003)
- ❖ U.C.C. - ARTICOLO 8 – INVESTIMENTI GARANTITI (1994)
- ❖ U.C.C. - ARTICOLO 9 – TRANSAZIONI GARANTITE (2010)

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI (2001)

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1- 101. Brevi cenni.

§1-102. Oggetto dell'articolo.

§1-103. Interpretazione del [Codice Commerciale Uniforme] per promuoverne le finalità e le politiche: applicabilità dei principi di legge integrativi.

§1-104. Interpretazione contro l'annulla-mento implicito.

§1-105. Clausola.

§1-106. Uso del singolare e del plurale; genere.

§1-107. Titoli delle Sezioni.

§1-108. Rapporti con la Legge sulle firme elettroniche nel commercio globale e nazionale.

PARTE 2. DEFINIZIONI GENERALI E PRINCIPI INTERPRETATIVI

§1-201. Definizioni generali.

§ 1-202. Avviso; conoscenza.

§1-203. Locazione distinta dall'interesse di garanzia.

§1-204. Valore.

§1-205. Tempo ragionevole; tempestività.

§1-206. Ipotesi.

PARTE 3. APPLICABILITÀ TERRITORIALE E NORME GENERALI

§1-301. Applicabilità territoriale; facoltà delle parti di scegliere la legge di riferimento.

§1-302. Modifica mediante accordo.

§1-303. Ciclo di esecuzione, ciclo di trattativa e utilizzo settoriale.

§1-304. Obbligo di buona fede.

§1-305. Rimedi da fornire ad abundantiam.

§1-306. Rinuncia a una pretesa o a un diritto dopo la violazione.

§1-307. Prove indiziarie mediante documenti di terzi.

§1-308. Esecuzione o accettazione con riserva di diritti.

§1-309. Opzione di accelerazione a pia cere.

§1-310. Obbligazioni subordinate.

ARTICOLO 2 - VENDITE (2002)

PARTE 1. BREVI CENNI, COSTRUZIONE GENERALE E OGGETTO.

§2-101. Brevi cenni.

§2-102. Scopo; Sicurezza e altre operazioni escluse da questo Articolo.

§2-103. Definizioni e indice delle definizioni.

§2-104. Definizioni: "Commerciante"; "Tra Commercianti"; "Agenzie di finanziamento".

§2-105. Definizioni: "Trasferibilità"; "Merci"; "Merci Future"; "Lotto"; "Unità Commerciale".

§2-106. Definizioni: "Contratto"; "Accordo"; "Contratto di vendita"; "Vendita"; "Vendita attuale"; "Conforme" al Contratto; "Risoluzione"; "Cancellazione".

§2-107. Pertinenze di immobili: Registrazione.

PARTE 2. FORMA, FORMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO

- §2-201. Requisiti formali; Statuto delle frodi.
- §2-202. Sottoscrizione Finale: parola o evidenza estrinseca.
- §2-203. Sigla inoperativa.
- §2-204. Formazione in generale.
- §2-205. Offerte fisse
- §2-206. Offerta e accettazione nella formazione del contratto.
- §2-207. Ulteriori termini di accettazione o conferma
- §2-208. Svolgimento della prestazione e realizzazione effettiva.
- §2-209. Modifica, Rescissione e Rinuncia.
- §2-210. Delega della prestazione; Trasferimento di diritti.

PARTE 3. OBBLIGAZIONE GENERALE E COSTRUZIONE DEL CONTRATTO

- §2-301. Obbligazioni generali delle Parti.
- §2-302. Contratto o clausola irragionevole.
- §2-303. Assegnazione o divisione dei rischi.
- §2-304. Prezzo da pagare in denaro, beni, Patrimonio immobiliare, o in altro modo.
- §2-305. Condizione di pagamento aperta.
- §2-306. Uscita, Requisiti e Patti d'esclusiva
- §2-307. Consegna in un lotto unico o più lotti.
- §2-308. Mancata indicazione del luogo di consegna.
- §2-309. Mancanza di disposizioni specifiche di tempo. Clausola di preavviso.
- §2-310. Tempo di pagamento aperto o in esecuzione di credito; Autorizzazione alla spedizione previa prenotazione.

- §2-311. Opzioni e cooperazione nel rispetto delle prestazioni.
- §2-312. Garanzia sul titolo e contro l'abuso; Obbligazioni dell'acquirente contro l'abuso.
- §2-313. Garanzie espresse di conferma, promessa, descrizione, campione.
- §2-314. Garanzia implicita: commerciabilità; L'utilizzo per il commercio.
- §2-315. Garanzia implicita: idoneità per scopi particolari.
- §2-316. Esclusione o modifica di garanzie.
- §2-317. Cumulo e conflitto di garanzie espresse o implicite.
- §2-318. Terzi beneficiari di garanzie esplicite o implicite.
- §2-319. Condizioni F.O.B. e F.A.S.
- §2-320. Condizioni C.I.F. e C. & F.
- §2-321. C.I.F. or C. & F.: "Peso netto all'arrivo"; "Pagamento all'arrivo"; Garanzia delle condizioni all'arrivo.
- §2-322. Consegna "Ex-Ship".
- §2-323. Polizza sul carico per la spedizione oltremare; "Oltremare".
- §2-324. Condizione "Non arrivato, Non venduto".
- §2-325. Condizione "Lettera di Credito; "Credito Confermato".
- §2-326. Vendita con riserva di gradimento e vendita in conto deposito; Lotto di vendita e Diritti dei creditori.
- §2-327. Incidenti speciali di vendita con riserva di gradimento e vendita in conto deposito.
- §2-328. Vendita all'asta.

PARTE 4. TITOLO, CREDITORI E BUONA FEDE DELL'ACQUIRENTE

§2-401. Trasferimento titolo; Riserva di Cauzione; Limitazioni all'applicazione di questa sezione.

§2-402. Diritti dei creditori del venditore nei confronti delle merci vendute.

§2-403. Facoltà di cambio; Buona fede nell'acquisto delle merci; "Affidamen to

PARTE 5. PRESTAZIONE

§2-501. Interesse assicurabile di merci; Modalità di identificazione delle merci.

§2-502. Diritto dell'acquirente delle merci in caso di insolvenza del venditore.

§2-503. Metodo di gara del venditore per la consegna.

§2-504. La spedizione da parte del Venditore.

§2-505. La spedizione del venditore su prenotazione.

§2-506. Diritti dell'agenzia di finanziamento.

§2-507. Effetto del-la gara del venditore; Consegna su condizione.

§2-508. Rimedi da parte del venditore in caso di gara o consegna non con-forme; Sostituzione.

§2-509. Rischio di perdita in assenza di violazione.

§2-510. Effetto del-la violazione sul rischio di perdita.

§2-511. Gara di pagamento da parte dell'Acquirente; Pagamento tramite assegno.

§2-512. Pagamento da parte dell'Acquirente prima dell'ispezione.

§2-513. Diritto del compratore di ispezionare le merci.

§2-514. Quando i documenti si possono spedire su accettazione; Quando dietro pagamento.

§2-515. Protezione delle prove delle merci in caso di vertenza.

PARTE 6. VIOLAZIONE, DISCONOSCIMENTO ED ESONERO

§2-601. Diritti dell'Acquirente per Contrassegno improprio.

§2-602. Modalità ed effetto del rifiuto legittimo.

§2-603. Dovere commerciale dell'acquirente con riferimento a merci legittimamente rifiutate.

§2-604. Opzioni dell'acquirente in relazione al recupero di merci legittimamente rifiutate.

§2-605. Rinuncia alle obiezioni dell'acquirente derivanti dalla mancata precisazione.

§2-606. Che cosa implica l'accettazione delle merci.

§2-607. Effetto dell'Accettazione; Avviso di Violazione; Onere di dimostrazione della Violazione dopo l'accettazione; Avviso di reclamo o di contenzioso al soggetto responsabile.

§2-608. Revoca dell'accettazione totale o parziale.

§2-609. Diritto a un'adeguata garanzia sulla prestazione.

§2-610. Disconoscimento Preventivo.

§2-611. Revoca del disconoscimento preventivo.

§2-612. "Contratto rateizzato"; Violazione.

§2-613. Perdita di merci identificate.

§2-614. Prestazioni sostitutive.

§2-615. Esonero per la mancanza di presupposte condizioni.

§2-616. Procedura sull'esonero degli avvisi di reclamo.

PARTE 7. RIMEDI

§2-701. Rimedi per la violazione di contratti collaterali non compromessi.

§2-702. Rimedi del venditore in caso di insolvenza dell'acquirente.

§2-703. Rimedi del venditore in generale.

§2-704. Diritto del venditore di identificazione delle merci nel Contratto nonostante la violazione o di recuperare le merci incomplete.

§2-705. Sospensione da parte del venditore della consegna in transito o in altro modo.

§2-706. Rivendita del venditore incluso nel contratto di rivendita.

§2-707. "Soggetto nella posizione di venditore".

§2-708. Danni del venditore conseguenti alla non-accettazione o al rifiuto.

§2-709. Azione per il prezzo.

§2-710. Danni accidentali del venditore.

§2-711. Rimedi dell'Acquirente in generale; Gli interessi di sicurezza per l'acquirente di merci rifiutate; Interessi del l'acquirente assicurati per le merci rifiutate.

§2-712."Copertura"; Approvvigionamento di beni sostitutivi da parte dell'acquirente.

§2-713. I danni del compratore per la mancata consegna o rifiuto.

§2-714. I danni dell'acquirente per violazione delle norme sui beni accettati.

§2-715. Danni dell'acquirente incidentali e consequenziali.

§2-716. Diritto dell'acquirente di prestazioni specifiche o di rivendicazione.

§2-717. Deduzione dei danni dal prezzo.

§2-718. Liquidazione o limitazione dei danni; Depositi.

§2-719. La modifica o limitazione contrattuale del rimedio.

§2-720. Effetto della "cancellazione" o della "Re-scissione" sulle richieste di risarcimento per violazione antecedente.

§2-721. Rimedi contro la frode.

§2-722. Chi può citare in giudizio terzi per danni alle merci.

§2-723. Prova del Prezzo di mercato: tempo e luogo.'

§2-724. Ammissibilità delle quotazioni di mercato.

§2-725. Prescrizione nei contratti di vendita.

ARTICOLO 2A - LOCAZIONI (2002) PARTE 1. DISPOSIZIONI GENERALI

§2A-101. Brevi cenni.

§2A-102. Scopi.

§2A-103. Definizioni ed indice delle definizioni.

§2A-104. Locazioni soggette ad altre leggi.

§2A-105. Domanda territoriale delle merci coperte dal certificato di possesso.

§2A-106. Limitazione del potere delle Parti alla facoltà del locatario di scegliere la legge applicabile e il foro giudiziale.

§2A-107. Rinuncia o rinuncia al reclamo o diritto dopo l'inadempimento

§2A-108. Irragionevolezza.

§2A-109. Opzione di velocizzazione a richiesta.

PARTE 2. FORMATIONE E COSTRUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

§2A-201. Statuto delle frodi.

- §2A-202. Espressione scritta finale: per esteso o per estrinseca evidenza.
- §2A-203. Chiusura per inoperatività.
- §2A-204. Formazione in generale.
- §2A-205. Offerte fisse.
- §2A-206. Offerta ed accettazione durante la formazione del contratto.
- §2A-207. Svolgimento della prestazione o costruzione effettiva.
- §2A-208. Modifica, risoluzione o rinuncia.
- §2A-209. Locatario sotto locazione finanziaria quale beneficiario del contratto di fornitura.
- §2A-210. Garanzie espresse.
- §2A-211. Garanzie contro interferenze e contro le violazioni; Obblighi del locatario contro le violazioni.
- §2A-212. Garanzie di commerciabilità.
- §2A-213. Garanzie di idoneità per scopi determinati.
- §2A-214. Esclusione o modifica delle garanzie.
- §2A-215. Cumulo e conflitti di garanzie espresso o tacite.
- §2A-216. Terze Parti beneficiarie di espresse o tacite garanzie.
- §2A-217. Identificazione.
- §2A-218. Assicurazioni e pro-venti.
- §2A-219. Rischio di perdita.
- §2A-220. Effetti dell'inadempimento sul rischio di perdita.
- §2A-221. Danni su merci determinate.

PARTE 3. EFFETTI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

§2A-301. Esecutività del contratto di locazione.

§2A-302. Proprietà e possesso delle merci.

§2A-303. Alienabilità dell'interesse delle Parti contrattuali o degli interessi residui del locatore sulle merci; Delega di prestazioni; Trasferimento di diritti.

§2A-304. Locazione successive delle merci da parte del locatore.

§2A-305. Vendita o sublocazione delle merci da parte del locatario.

§2A-306. Priorità di alcuni diritti derivanti dalla legge.

§2A-307. Priorità di alcuni diritti derivanti da allegazione o prelievo, garanzie e altri crediti sulle merci.

§2A-308. Diritti speciali dei creditori.

§2A-309. Diritti del locatore e del locatario quando le merci vengono impiantate.

§2A-310. Diritti del Locatore e del Locatario quando le merci diventano adesioni.

§2A-311. Priorità soggetta subordinazione.

PARTE 4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: DISCONOSCIUTO, SOSTITUITO E ESONERATO

§2A-401. Insicurezza: adeguate garanzie sulla prestazione.

§2A-402. Disconoscimento Anticipato.

§2A-403. Revoca del Disconoscimento Anticipato.

§2A-404. Prestazioni sostitutive.

§2A-405. Prestazioni esonerate.

§2A-406. Procedura per le prestazioni esonerate.

§2A-407. Promesse irrevocabili: Leasing finanziario.

PARTE 5. INADEMPIMENTO A. IN GENERALE

§2A-501. Inadempimento: Procedura.

§2A-502. Notifica a seguito dell'inadempimento.

§2A-503. Modifica o deterioramento di diritti e i rimedi.

§2A-504. Liquidazione dei danni.

§2A-505. Cancellazione e cessazione ed effetto della cancellazione, cessazione, rescissione, o frode di diritti e rimedi.

§2A-506. Prescrizione.

§2A-507. Prova d'affitto del mercato: Tempo e luogo.

B. INADEMPIMENTO DEL LOCATORE

§2A-508. Rimedi del locatario.

§2A-509. Diritti del Locatario in caso di consegna impropria; rifiuto legittimo.

§2A-510. Contratto di locazione rateizzato: Rifiuto e inadempimento.

§2A-511. Doveri del locatario commerciale in ordine a merci legittimamente rifiutate.

§2A-512. Doveri del locatario in ordine a merci legittimamente rifiutate.

§2A-513. Rimedio del locatore per offerta impropria o la consegna; Sostituzione.

§2A-514. Rinuncia degli addebiti del Locatario.

§2A-515. Accettazione delle merci.

§2A-516. Effetto dell'accettazione delle merci; Messa in mora; Onere di dimostrazione dell'inadempimento successivo all'accettazione; Avviso di reclamo o di contenzioso al soggetto che ne risponde.

§2A-517. Revoca dell'accettazione delle merci.

§2A-519. Danni del locatario per mancata consegna, rifiuto, inadempimento e violazione delle garanzie riguardanti le merci accettate.

§2A-520. Danni incidentali e consequenziali del locatario.

§2A-521. Diritti del locatario su prestazioni specifiche o rivendicazione.

§2A-522. Diritto del Locatario sulle merci in caso di insolvenza del Locatore.

C. INADEMPIMENTO DEL LOCATARIO

§2A-523. Rimedi del locatore.

§2A-524. Diritto del locatore di identificazione delle merci del contratto di locazione.

§2A-525. Diritto del locatore sul possesso delle merci.

§2A-526. Interruzione della consegna in transito o altro del locatario.

§2A-527. Diritto del locatore di disporre delle merci.

§2A-528. Danni del locatario dovuti alla mancata accettazione, fallimento del pagamento, rifiuto, o altro inadempimento.

§2A-529. Azione del locatore per la locazione.

§2A-530. Danni incidentali del locatore.

§2A-531. Legittimazione ad agire verso terze Parti per danni alle merci.

§2A-532. Diritti del locatore su interessi residuali.

ARTICOLO 3 - TITOLI NEGOZIABILI (2002)

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

§3-101. Brevi cenni.

§3-102. Ambito.

§3-103. Definizioni.

§3-104. Titoli negoziabili.

§3-105. Emissione del Titolo.

§3-106. Promessa o ordine incondizionato.

§3-107. Strumento di pagamento in valuta estera.

§3-108. Pagamento su richiesta o a tempo definito.

§3-109. Pagabile all'ordine o al portatore.

§3-110. Identificazione dei soggetti beneficiari del titolo.

§3-111. Luogo del pagamento.

§3-112. Interesse.

§3-113. Data del Titolo.

§3-114. Termini contraddittori del Titolo.

§3-115. Titolo in-completo.

§3-116. Responsabilità solidale; Contribuzione.

§3-117. Altri accordi riguardanti il Titolo.

§3-118. Prescrizione.

§3-119. Messa in mora per difendere il dritto.

PARTE 2. NEGOZIAZIONE, TRASFERIMENTO E GIRATA

§3-201. Negoziazione.

§3-202. Negoziazione soggetta a rescissione.

§3-203. Trasferimento del Titolo; Diritto acquisito dal trasferimento.

§3-204. Girata.

§3-205. Girata speciale; Girata in bianco; Girata anomala.

§3-206. Girata restrittiva.

§3-207. Riacquisto.

PARTE 3. ESECUZIONE DEI TITOLI

§3-301. Soggetto titolato a far valere il Titolo.

§3-302. Possessore alla scadenza.

§3-303. Valore e stima.

§3-304. Titolo scaduto.

§3-305. Difese e reclami in rivalsa.

§3-306. Reclamo ad un Titolo.

§3-307. Avviso di violazione del dovere fiduciario.

§3-308. Prova della sottoscrizione e stato di possessore alla scadenza.

§3-309. Esecuzione di Titoli smarriti, distrutti, o rubati

§3-310. Effetto del Titolo sull'obbligazione per cui è stato sottoscritto.

§3-311. Patto e soddisfazione nell'utilizzo del Titolo.

§3-312. Cassa di controllo titoli persi, distrutti, o rubati, controllo del cassiere, o controllo certificato.

PARTE 4. RESPONSABILITÀ' DELLE PARTI

§3-401. Firma

- §3-402. Firma del rappresentante.
- §3-403. Firma non autorizzata.
- §3-404. Impostori; beneficiari fittizi.
- §3-405. Responsabilità del datore di lavoro per l'emissione di girata fraudolenta da parte del dipendente.
- §3-406. Negligenza commissiva in caso di firma falsificata o alterazioni del Titolo.
- §3-407. Alterazione.
- §3-408. Esenzione di responsabilità del Trattario sulla bozza non accettata.
- §3-409. Accettazione della bozza; Controlli certificati.
- §3-410. Accettazione di bozza non definitiva.
- §3-411. Rifiuto di pagare assegni circolari, controlli del cassiere, e controlli certificati.
- §3-412. Obbligazione del proponente della cambiale o dell'assegno circolare.
- §3-413. Obbligazione dell'accettante.
- §3-414. Obbligazione del traente.
- §3-415. Obbligazione del firmatario.
- §3-416. Trasferimento di garanzie.
- §3-417. Garanzie alla presentazione.
- §3-418. Pagamento o accettazione per errore.
- §3-419. Titoli sottoscritti per prestito.
- §3-420. Conversione del Titolo.

PARTE 5. INADEMPIMENTO

§3-501. Presentazione.

§3-502. Inadempimento.

§3-503. Avviso di inadempimento.

§3-504. Presentazione giustificata e avviso di inadempimento.

§3-505. Prova dell'inadempimento.

PARTE 6. EMISSIONE E PAGAMENTO

§3-601. Emissione ed effetto dell'emissione.

§3-602. Pagamento.

§3-603. Offerta di pagamento.

§3-604. Emissione da cancellazione o rifiuto.

§3-605. Emissione da parte dei firmatari e parti recettizie.

ARTICOLO 4 - DEPOSITI BANCARI E RISCOSSIONE (2002)

PARTE E DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

§4-101. Brevi cenni.

§4-102. Applicabilità.

§4-103. Variazioni contrattuali; Misura dei Danni; Azione costituente ordinaria diligenza.

§4-104. Definizioni ed indice delle definizioni.

§4-105. "Banca"; "Banca Depositaria"; "Banca Pagante"; "Banca Intermediaria"; "Banca conferente".

§4-106. Pagabile tramite o alla Banca; Banche di raccolta.

§4-107. Sede distaccata della Banca.

§4-108. Tempo di ricevimento del Titolo.

§4-109. Ritardi.

§4-110. Transazioni elettroniche.

§4-111. Prescrizione.

PARTE 2. RISCOSSIONE DEI TITOLI: BANCHE DEPOSITARIE E DI RACCOLTA.

§4-201. Lo stato delle banche di raccolta come agenti e lo stato provvisorio dei crediti; Applicabilità dell'articolo; Articolo girato "paga in qualsiasi banca".

§4-202. Responsabilità per la raccolta o il guadagno; Quando l'intervento tempestivo.

§4-203. Effetto delle istruzioni.

§4-204. Metodi di invio e di presentazione; Invio direttamente alla Banca pagante.

§4-205. Banca depositaria titolare di un articolo non approvato.

§4-206. Trasferimento tra Banche.

§4-207. Trasferimento di garanzie.

§4-208. Garanzie di presentazione.

§4-209. Codifica e conservazione delle garanzie.

§4-210. Interesse di certezza della Banca di raccolta riguardo gli articoli; Documenti di accompagnamento e profitti.

§4-211. Quando la Banca concede valore per il possessore alla scadenza.

§4-212. Presentazione dell'avviso degli articoli non a carico di, con, o della Banca; Responsabilità deltraente

O dell'avallante.

§4-213. Mezzo e tempo dell'accordo con la Banca.

§4-214. Diritto alla restituzione o al rimborso; Responsabilità della Banca di raccolta; Restituzione dell'articolo.

§4-215. Pagamento finale a saldo dell'articolo da parte della Banca Pagante; Quando i debiti e i crediti provvisori diventano definitivi; quando la certezza del credito diventa disponibile ai fini del recesso.

§4-216. Insolvenza e Preferenza.

PART 3. RISCOSSIONE DEGLI ARTICOLI: BANCHE PAGANTI.

§4-301. Incarico differito; Rimborso dovuto a restituzione degli articoli; Tempo dell'inadempimento; Restituzione di articoli da parte della Banca pagante.

§4-302. Responsabilità della Banca pagante per ritardo nella restituzione dell'articolo.

§4-303. Quando gli articoli soggetti ad avviso, interruzione del pagamento dell'ordine, procedura legale, o compensazione; Ordini in cui alcuni articoli potrebbero essere addebitati o certificati.

PARTE 4. RELAZIONE TRA BANCA PAGANTE E IL SUO CLIENTE.

§4-401. Quando la Banca può addebitare sul conto del cliente.

§4-402. Responsabilità della Banca nei confronti del cliente per illecito inadempimento; Tempo di determinazione dell'insufficienza del conto.

§4-403. Diritto del cliente di interrompere il pagamento; Onere di provare la perdita.

§4-404. Banca non obbligata a pagare assegni dopo sei mesi.

§4-405. Morte o incapacità del cliente.

§4-406. Obbligo del consumatore di scoprire e di riferire circa firme non autorizzate o alterazioni.

§4-407. Diritti di surrogazione della Banca Pagante in caso di pagamento improprio.

PARTE 5. RACCOLTA DI CAMBIALI DOCUMENTALI.

§4-501. Gestione delle cambiali documentali; Obbligo di invio per la presentazione e di notifica dell'inadempimento al consumatore.

§4-502. Presentazione della cambiale "all'arrivo".

§4-503. Responsabilità della Banca conferente per documenti e merci; Resoconto delle ragioni dell'inadempimento; Giudice in caso di bisogno.

§4-504. Privilegio della Banca conferente di trattare con le merci; Interesse assicurato per le spese.

ARTICOLO 4A - TRASFERIMENTO DI FONDI (2002)

PARTE 1. OGGETTO E DEFINIZIONI

§4A-101. Brevi cenni.

§4A-102. Oggetto.

§4A-103. Ordine di pagamento - Definizioni.

§4A-104. Trasferimento di fondi - Definizioni.

§4A-105. Altre de-finizioni.

§4A-106. Tempo del pagamento dell'ordine ricevuto.

§4A-107. Regolamenti e circolari operative della FEDERAL RESERVE.

§4A-108. Esclusione delle transazioni di Consumo governate dalla legge federale.

PARTE 2. EMISSIONE ED ACCETTAZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

§4A-201. Procedure di sicurezza.

§4A-202. Ordini di pagamento autorizzati e verificati.

§4A-203. Inapplicabilità di alcuni ordini di pagamento verificati.

§4A-204. Rimborso del pagamento e dovere del cliente di relazionare in caso di ordine di pagamento non autorizzato.

§4A-205. Ordine di pagamento erronei.

§4A-206. Trasmissione dell'ordine di pagamento tramite trasferimento di fondi o altri sistemi di comunicazione.

§4A-207. Mancata indicazione del beneficiario.

§4A-208. Mancata indicazione della Banca intermediaria o della Banca del beneficiario.

§4A-209. Accettazione dell'ordine di pagamento.

§4A-210. Rifiuto dell'ordine di pagamento.

§4A-211. Annullamento e modifica dell'ordine di pagamento.

§4A-212. Responsabilità e dovere della Banca ricevente riguardo gli ordini di pagamento non accettati.

PARTE 3. ESECUZIONE DELL'ORDINE DI PAGAMENTO DEL MITTENTE DALLA BANCA RICEVENTE.

§4A-301. Esecuzione e data dell'esecuzione.

§4A-302. Obblighi della Banca ricevente in esecuzione dell'ordine di pagamento.

§4A-303. Erronea esecuzione dell'ordine di pagamento.

§4A-304. Obblighi del mittente di comunicare l'erronea esecuzione dell'ordine di pagamento.

§4A-305. Responsabilità per ritardo o per l'impropria esecuzione o per il fallimento nell'esecuzione dell'ordine di pagamento.

PARTE 4. PAGAMENTO

§4A-401. Data del pagamento.

§4A-402. Obbligo del mittente di pagare la Banca ricevente.

§4A-403. Pagamento del mittente alla Banca ricevente.

§4A-404. Obbligo della Banca del beneficiario di pagare e dare notizia al beneficiario.

§4A-405. Pagamento della Banca del beneficiario al beneficiario.

§4A-406. Pagamento dell'autore al beneficiario; Esonero dalle obbligazioni sottostanti.

PARTE 5. DISPOSIZIONI VARIE

§4A-501. Variazioni dall'accordo ed effetti delle norme sul trasferimento di fondi.

§4A-502. Prassi creditoria sulla Banca ricevente; Avviata dalla Banca del beneficiario.

§4A-503. Ingiunzione o ordine restrittivo con rispetto del trasferimento fondi.

§4A-504. Ordine relative ad alcuni articoli e ordine di pagamento addebitabile sul conto; Ordine di prelievo dal conto.

§4A-505. Esclusione della contestazione d'addebito sul conto del cliente.

§4A-506. Tasso di interesse.

§4A-507. Scelta della legge.

ARTICOLO 5 - LETTERA DI CREDITO

(1995)

§5-101. Brevi cenni.

§5-102. Definizioni.

§5-103. Scopo.

§5-104. Requisiti formali.

§5-105. Considerazioni.

§5-106. Emissione, modifica, cancellazione, durata.

§5-107. Approvante, Persona nominata, e Richiedente.

§5-108. Diritti ed obblighi dell'emittente.

§5-109. Frode e contraffazione.

§5-110. Garanzie.

§5-111. Rimedi.

§5-112. Trasferimento della lettera di credito.

§5-113. Trasferimento per effetto della legge.

§5-114. Assegnazione dei proventi.

§5-115. Prescrizione.

§5-116. Scelta della legge e del foro.

§5-117. Surrogazione dell'Emittente, del Richiedente, e della Persona Nominata.

§5-118. Interesse assicurato dell'E-mittente o della Persona Nominata.

ARTICOLO 6 - DEROGHE ALL' U.C.C.

**TRASFERIMENTI ALL'INGROSSO E [revisionato] U.C.C. -
ARTICOLO 6 – VENDITE ALL'INGROSSO (1989)**

ALTERNATIVA A

§1. Deroga.

§2. Emendamento.

§3. Emendamento.

§4. Clausola di salvaguardia.

ALTERNATIVA B

PARTE I: OGGETTO E DEFINIZIONI

§6-101. Brevi cenni.

§6-102. Definizioni ed Indice delle definizioni.

§6-103. Applicabilità dell'articolo.

§6-104. Obblighi dei compratori.

§6-105. Avviso ai reclamanti.

§6-106. Programma di distribuzione.

§6-107. Responsabilità per non conformità.

§6-108. Vendite all'ingrosso all'A-sta; Vendite all'in-grosso condotte da liquidatori.

§6-109. In cosa consiste il Deposito; Dovere del funzionario di deposito; Informazioni dal funzionario di deposito.

§6-110. Limitazione di Azioni.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTI DEL TITOLO (2003)

PARTE 1. IN GENERALE

§7-101. Brevi cenni.

§7-102. Definizioni e Indice delle definizioni.

§7-103. Rapporto tra l'articolo e Trattati, Statuti, Tariffe, Classificazioni o Regolamenti.

§7-104. Negoziabilità o non negoziabilità di Ricevute di magazzino, Polizze di carico o altri documenti di titolo.

§7-105. Costruzione avverso implicazioni negative.

PARTE 2. RICEVUTE DI MAGAZZINO: DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

§7-201. Chi può rilasciare una ricevuta di magazzino; Deposito relativo a Titoli di Stato.

§7-202. Forma della ricevuta di magazzino; Termini essenziali; Termini Opzionali.

§7-203. Responsabilità per la mancata o errata emissione della ricevuta.

§7-204. Doveri di diligenza; Limitazione di responsabilità contrattuale del magazziniere.

§7-205. Titolo relativo a ricevute di magazzino rifiutate in alcuni casi.

§7-206. Cessazione del deposito a discrezione del Magazziniere.

§7-207. Merci che devono essere tenute separate; Merci fungibili.

§7-208. Ricevuta di magazzino alterata.

§7-209. Vincolo del Magazziniere.

§7-210. Esecuzione del vincolo del magazziniere.

PARTE 3. BOLLA D'ACCOMPAGNAMENTO: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

§7-301. Responsabilità per mancata o errata indicazione della ricevuta; "Descrizione del contenuto" ; "A Carico e per Conto del

Mittente"; Uso improprio.

§7-302. Mediante bolle d'accompagnamento e documenti simili.

§7-303. Distrazione; Riconsegna; Cambio di istruzioni.

§7-304. Bolla d'accompagnamento in serie.

§7-305. Bolla di destinazione.

§7-306. Bolle d'accompagnamento alterate.

§7-307. Vincolo del Vettore.

§7-308. Esecuzione del vincolo del Vettore.

§7-309. Doveri di diligenza; Limitazione di responsabilità contrattuale del vettore.

PARTE 4. RICEVUTE DI MAGAZZINO E BOLLE D'ACCOMPAGNAMENTO: OBBLIGHI GENERALI

§7-401. Irregolarità nell'emissione delle ricevute o delle Bolle o della condotta dell'Emittente.

§7-402. Duplicazione di Ricevute o Bolle; Riemissione.

§7-403. Obblighi del Magazziniere o del Vettore per la consegna; Esclusioni.

§7-404. Non responsabilità per la consegna in buona fede ai sensi della ricevuta o della Bolla.

PARTE 5. RICEVUTE DI MAGAZZINO E BOLLE D'ACCOMPAGNAMENTO: NEGOZIAZIONE E TRASFERIMENTO

§7-501. Forma della negoziazione e requisiti della "Negoziazione dovuta".

§7-502. Diritti acquisiti dalla negoziazione dovuta.

§7-503. Documento di Titolo su merci in alcuni casi rifiutate.

§7-504. Diritti acquisiti in assenza di negoziazione dovuta; Effetti della deviazione; Arresto della consegna da parte del Venditore.

§7-505. Emittente non garante nei confronti delle altre Parti.

§7-506. Consegna senza girata: Diritto di obbligare alla girata.

§7-507. Garanzie sulla negoziazione o il Trasferimento delle Ricevute o delle Bolle.

§7-508. Garanzie della Banca di raccolta quanto ai documenti.

§7-509. Ricevuta o Bolla: l'adeguata conformità al contratto commerciale.

PARTE 6. RICEVUTE DI MAGAZZINO E BOLLE D'ACCOMPAGNAMENTO: DISPOSIZIONI VARIE

§7-601. Documenti smarriti e mancanti.

§7-602. Allegato alle merci coperto da un titolo negoziabile.

§7-603. Reclami contraddittori; Interpellante.

ARTICOLO 8 – INVESTIMENTI GARANTITI (1994)

PARTE 1. BREVI CENNI E QUESTIONI GENERALI

§8-101. Brevi cenni.

§8-102. Definizioni.

§8-103. Regole per stabilire se determinati obblighi ed interessi sono garanzie o attività finanziarie.

§8-104. Acquisizione di garanzia o attività finanziaria o interesse contenuto.

- §8-105. Avviso di reclamo negativo.
- §8-106. Controllo.
- §8-107. Se la girata, l'ordine o l'ordine garantito sia valido.
- §8-108. Garanzia di partecipazione diretta.
- §8-109. Garanzia di partecipazione indi-retta
- §8-110. Applicabilità; Scelta della legge.
- §8-III. Autorizzazione delle regole delle società per azioni.
- §8-112. Procedimento giudiziario dei creditori.
- §8-113. Statuto delle frodi inapplicabile.
- §8-114. Regole probatorie riguardanti le garanzie certificate.
- §8-115. Intermediario di garanzie e altri non responsabili nei confronti dei reclamanti.
- §8-116. Intermediario di garanzie come acquirente del valore.

PARTE 2. EMISSIONE ED EMITTENTE

- §8-201. Emittente.
- §8-202. Responsabilità e difese dell'emittente; avviso di difetti o difesa.
- §8-203. Avviso di difetti o di difesa.
- §8-204. Effetto delle restrizioni dell'emittente sul trasferimento.
- §8-205. Effetto della sottoscrizione non autorizzata sul certificato garantito.
- §8-206. Completamento o alterazione del certificato garantito.
- §8-207. Diritti e Obblighi dell'emittente avuto riguardo ai proprietari registrati.

§8-208. Effetto della sottoscrizione dell'autenticazione del fiduciario, segretario o l'agente di trasferimento.

§8-209. Vincolo dell'emittente.

§8-210. Riemissione.

PARTE 3. TRASFERIMENTO DI GARANZIE, CERTIFICATE E NON

§8-301. Consegna.

§8-302. Diritti dell'acquirente.

§8-303. Acquirente protetto.

§8-304. Girata.

§8-305. Ordine.

§8-306. Effetto del-la sottoscrizione garantita, della girata, o dell'ordine.

§8-307. Diritti dell'acquirente di richiedere la registrazione del trasferimento.

PARTE 4. REGISTRAZIONE

§8-401. Obbligo dell'Emittente di registrare il trasferimento.

§8-402. Assicurazione sulla validità della girata o dell'ordine.

§8-403. Richiesta all'Emittente di non registrazione del trasferimento.

§8-404. Registrazione erronea.

§8-405. Ricollocazione in caso di certificato di garanzia smarrito, distrutto o indebito.

§8-406. Obbligo di comunicazione all'emittente della perdita, distruzione, erroneità del certificato garantito.

§8-407. Autenticazione fiduciaria, Agente di trasferimento e segretario.

PARTE 5. DIRITTI RIGUARDANTI LA GARANZIA.

§8-501. Conto Titoli; Acquisizione dei diritti riguardanti la garanzia dell'intermediario della garanzia.

§8-502. Presentazione di reclamo avverso il proprietario del diritto.

§8-503. Interesse del diritto del proprietario nell'attività finanziaria detenuta dall'intermediario della garanzia.

§8-504. Obbligo dell'intermediario del Titolo di manutenzione dell'attività finanziaria.

§8-505. Obbligo dell'intermediario della garanzia riguardo i pagamenti e le distribuzioni.

§8-506. Obbligo dell'intermediario della garanzia di esercitare i diritti come farebbe il proprietario della stessa.

§8-507. Obbligo dell'intermediario della garanzia di osservare l'ordine autorizzato.

§8-508. Obbligo dell'intermediario della garanzia di cambiare la posizione del Titolare in favore di altre forme di garanzie.

§8-509. Specificazione delle funzioni dell'intermediario della garanzia in relazione ad altri Statuti o Regolamenti; Modalità di esercizio delle funzioni dell'intermediario della garanzia ed esercizio dei diritti di proprietà titolata.

§8-510. Diritti degli acquirenti delle garanzie dai proprietari titolati.

§8-511. Priorità tra garanzie di investimento e titolari del diritto.

ARTICOLO 9 – TRANSAZIONI GARANTITE (2010)

PARTE 1. DISPOSIZIONI GENERALI

[Paragrafo 1. Brevi cenni, Definizioni, e Concetti Generali]

§9-101. Brevi cenni.

§9-102. Definizioni e Indice delle definizioni.

§9-103. Spesa per l'acquisto di un interesse garantito; Domanda di pagamento; Onere di dimostrazione.

§9-104. Controllo del Conto di deposito.

§9-105. Controllo della carta elettronica.

§9-106. Controllo degli investimenti immobiliari.

§9-107. Controllo delle lettere di credito.

§9-108. Sufficienza della descrizione.

[Paragrafo 2. Applicabilità dell'Articolo]

§9-109. Scopo.

§9-110. Interesse garantito ai sensi dell'articolo 2 o 2A.

PARTE 2. EFFICACIA DEL CONTRATTO DI GARANZIA; ALLEGATI AL CONTRATTO DI GARANZIA; DIRITTI DELLE PARTI NELL'ACCORDO GARANTITO.

[Paragrafo I. Efficacia ed allegati]

§9-201. Efficacia generale del Contratto di garanzia.

§9-202. Avente di-ritto a garanzie immateriali.

§9-203. Allegati e applicabilità dell'interesse garantito; Proventi; Obblighi di supporto; Requisiti formali.

§9-204. Proprietà acquisita; Anticipi futuri.

§9-205. Uso o disposizione della garanzia concessa.

§9-206. Interesse garantito derivanti dalla vendita o alla cessione di attività finanziarie.

[Paragrafo 2. Diritti e Doveri]

§9-207. Diritti e Doveri delle Parti garantite che hanno il possesso o il controllo della garanzia.

§9-208. Doveri addizionali delle Parti garantite che hanno il controllo della garanzia.

§9-209. Doveri delle Parti garantite se al debitore ceduto è stato notificato il trasferimento.

§9-210. Richiesta di contabilità; Richiesta relativa all'elenco delle garanzie o all'estratto conto.

PARTE 3. VALIDITÀ ' E PRIORITÀ '

[Paragrafo I. Legge applicabile sulla validità e le priorità]

§9-301. Legge applicabile sulla validità e la priorità dell'interesse garantito.

§9-302. Legge applicabile sulla validità e la priorità dei privilegi agrari.

§9-303. Legge applicabile sulla validità e la priorità degli interessi garantiti su beni protetti dal certificato di proprietà.

§9-304. Legge applicabile sulla validità e la priorità degli interessi garantiti nei conti di deposito.

§9-305. Legge applicabile sulla validità e la priorità degli interessi garantiti negli investimenti immobiliari.

§9-306. Legge applicabile sulla validità e la priorità degli interessi garantiti nella lettera di credito.

§9-307. Ubicazione del debitore.

§9-308. Quando l'interesse garantito o i privilegi agrari sono perfetti; Immutabilità della perfezione.

§9-309. Interesse garantito perfezionato sull'allegato.

§9-310. Quando al momento del deposito è richiesto un interesse garantito perfetto e un privilegio agrario; Interessi garantiti e privilegi agricoli in cui le disposizioni sul deposito non si applicano.

§9-311. Perfezionamento degli interessi garantiti immobiliari soggetti a certi Statuti, Regolamenti, Trattati.

§9-312. Validità dell'interesse garantito in certificati assicurativi, conti di deposito, documenti, Beni garantiti documentalmente, strumenti di investimento immobiliare, diritti derivanti da lettere di credito e denaro; P sulla Validità mediante deposito tollerato; Validità temporanea senza deposito o trasferimento del possesso.

§9-313. Quando il possesso dipende dalla consegna alle parti garantite dell'interesse garantito senza deposito.

§9-314. Validità controllata.

§9-315. Diritti delle Parti garantite sulle sulla concessione delle garanzie e dei ricavi.

§9-316. Validità continua dell'interesse garantito successive alla modifica della legge applicabile.

[Paragrafo 3. Priorità]

§9-317. Interessi che hanno priorità su o che rendono libero o imperfetto l'interesse garantito o il privilegio agrario.

§9-318. Nessun interesse rimanente sul diritto al pagamento di ciò che viene venduto; Diritti e Titolo del venditore del conto o di certificati assicurativi rispetto ai creditori e agli acquirenti.

§9-319. Diritti e Titolo del consegnatario rispetto ai creditori e agli acquirenti.

§9-320. Acquirente dei beni.

§9-321. Concessionario di beni immateriali e conduttore dei beni nell'ordinario svolgimento della prestazione.

§9-322. Priorità tra gli interessi garantiti in conflitto e privilegi agricoli sulla medesima garanzia reale.

§9-323. Anticipi futuri.

§9-324. Priorità degli interessi garantiti di acquisto di denaro.

§9-325. Priorità degli interessi garantiti nelle garanzie trasferite.

§9-326. Priorità degli interessi garantiti create dal nuovo debitore.

§9-327. Priorità degli interessi garantiti in conto deposito.

§9-328. Priorità degli interessi garantiti negli in vestimenti immobiliari.

§9-329. Priorità degli interessi garantiti nei diritti derivanti da Lettera di Credito

§9-330. Priorità degli interessi garantiti nei certificati assicurativi o strumenti.

§9-331. Priorità dei diritti dell'acquirente di certificati assicurativi, strumenti, documenti, e garanzie ai sensi degli articoli precedenti; Priorità dell'interesse nell'attività finanziaria e diritti garantiti titolata ai sensi dell'articolo 8.

§9-332. Trasferimento di denaro; Trasferimento di fondi da conti di deposito.

§9-333. Priorità di alcuni privilegi derivanti dalla legge.

§9-334. Priorità degli interessi garantiti nelle installazioni e coltivazioni.

§9-335. Adesioni.

§9-336. Merci Mescolate.

§9-337. Priorità degli interessi garantiti nelle merci coperte certificato di titolo.

§9-338. Priorità degli interessi garantiti o di privilegi agrari perfetti per aver inserito nel prospetto del finanziamento informazioni non corrette.

§9-339. Priorità soggetta a subordinazione.

[Paragrafo 4 Diritti della Banca]

§9-340. Effettività del diritto di recuperare o compensare con conto deposito.

§9-341. Diritti e Obblighi della Banca nel rispetto del conto di deposito.

§9-342. Diritto della Banca di rifiutare la stipula o di svelare l'esistenza di un contratto di controllo.

PARTE 4. DIRITTI DELLE TERZE PARTI

§9-401. Alienabilità dei diritti del debitore.

§9-402. Parti garantite non obbligate dal contratto del debitore o in caso di colpa.

§9-403. Accordo di non far valere le difese avverso il cessionario.

§9-404. Diritti acquisiti dal cessionario; Reclami e difese avverso il cessionario.

§9-405. Modifica del Contratto ceduto.

§9-406. Adempimento del conto debitore; Notifica del trasferimento; Identificazione e prova del trasferimento; Restrizioni sul trasferimento di conti, certificati assicurativi, pagamenti immateriali, e pagherò inefficaci.

§9-407. Restrizioni sulla creazione o esecuzione dell'interesse garantito negli interessi in locazione o negli interessi residui del locatore.

§9-408. Restrizioni sulla cessione dei pagherò, ricevute assicurative sanitarie, e alcuni immateriali inefficaci.

§9-409. Restrizioni sulla cessione di diritti derivanti da lettere di credito inefficaci.

PARTE 5. DEPOSITO

[Paragrafo 1. Ufficio di deposito; Contenuto ed efficacia della Dichiarazione di finanziamento]

§9-501. Ufficio di deposito.

§9-502. Contenuto della Dichiarazione di Finanziamento; Documento di ipoteca come documento di finanziamento. Tempo di deposito della dichiarazione di finanziamento.

§9-503. Nome del debitore e delle parti garantite.

§9-504. Indicazione delle garanzie.

§9-505. Deposito e rispetto di altri Statuti e Trattati riguardo consegne, locazioni, altre cauzioni, e altre transazioni.

§9-506. Effetti di errori ed omissioni.

§9-507. Effetti di alcuni eventi sull'esecuzione della dichiarazione di finanziamento.

§9-508. Efficacia della dichiarazione di finanziamento in caso in cui il nuovo debitore diventi vincolato all'accordo di garanzia.

§9-509. Soggetti garantiti a depositare il documento.

§9-510. Efficacia del documento depositato.

§9-511. Parti assicurate del documento.

§9-512. Correzione della dichiarazione di finanziamento.

§9-513. Cessazione della dichiarazione.

§9-514. Cessione dei poteri delle parti garantite sul documento.

§9-515. Durata ed efficacia della dichiarazione di finanziamento.

§9-516. In cosa consiste il deposito; efficacia del deposito.

§9-517. Effetti degli errori indicizzati.

§9-518. Reclami concernenti i depositi imprecisi o errati.

[Paragrafo 2. Obblighi ed operazioni dell'ufficio di deposito]

§9-519. Numerazione, manutenzione e indicizzazione dei documenti; Comunicazione delle informazioni fornite nei documenti.

§9-520. Accettazione e rifiuto del documento accettato.

§9-521. Modulo uniforme della dichiarazione di finanziamento e modifica.

§9-522. Manutenzione e distruzione dei documenti.

§9-523. Informazioni dall'ufficio di deposito; vendita o licenza dei documenti.

§9-524. Ritardo dell'ufficio di deposito.

§9-525. Tasse.

§9-526. Regole dell'ufficio di deposito.

§9-527. Obbligo di segnalazione.

PARTE 6. INADEM PIMENTO

[Paragrafo 2. Inadempimento ed esecuzione degli interessi garantiti]

§9-601. Diritti dopo l'inadempimento; Esecuzione giudiziaria; Cessionario o acquirente di conti, certificati assicurativi, pagamenti immateriali, o vaglia cambiari.

§9-602. Rinuncia e variazione di diritti e doveri.

§9-603. Accordo sulle norme relative ai diritti e doveri.

- §9-604. Accordo garantito in caso di beni immobili coperti da garanzia o impianti.
- §9-605. Debitore o debitore secondario sconosciuto.
- §9-606. Tempo dell'adempimento nei privilegi agrari.
- §9-607. Raccolta ed esecuzione delle parti garantite.
- §9-608. Richiesta dei proventi della garanzia o dell'esecuzione; Responsabilità per carenza e diritto di valore extra.
- §9-609. Diritto delle parti garantite di prendere possesso dopo l'inadempimento.
- §9-610. Disposizione della garanzia dopo l'inadempimento.
- §9-611. Notifica prima della disposizione della garanzia.
- §9-612. Tempestività della notifica prima della disposizione delle garanzie.
- §9-613. Contenuti e forma della notifica prima della disposizione delle garanzie: in generale.
- §9-614. Contenuti e forma della notifica prima della disposizione delle garanzie: cessione dei beni di consumo.
- §9-615. Richiesta dei proventi della disposizione; Responsabilità per carenza e diritto di valore extra.
- §9-616. Dettaglio del calcolo sulla carenza o sul valore extra.
- §9-617. Diritti del cessionario della garanzia.
- §9-618. Diritti e doveri di alcuni obbligati secondari.
- §9-619. Trasferimento della registrazione o del titolo legale.
- §9-620. Accettazione della garanzia in totale o parziale soddisfazione dell'obbligazione; disposizione obbligatoria della garanzia.
- §9-621. Notifica della proposta al fine di accettare la garanzia.
- §9-622. Effetto dell'accettazione della garanzia.

§9-623. Diritto di riscatto della garanzia.

§9-624. Rinuncia.

[Paragrafo 2. Non conformità con l'Articolo]

§9-625. Rimedi per la mancata protezione delle parti garantite dall'articolo.

§9-626. Azioni in cui vi è in discussione la carenza o il valore extra.

§9-627. Determinare se la condotta è stata commercialmente ragionevole.

§9-628. Non responsabilità e limitazione di responsabilità della parte garantita; Responsabilità dell'obbligato secondario.

PARTE 7. TRANSIZIONE

§9-701. Data d'efficacia.

§9-702. Clausola di salvaguardia.

§9-703. Interesse garantito perfezionato prima della data d'efficacia.

§9-704. Interesse garantito non perfezionato prima della data d'efficacia.

§9-705. Efficacia delle azioni intra-prese prima della data d'efficacia.

§9-706. Quando l'iniziale dichiarazione di finanziamento è sufficiente a continuare l'efficacia della dichiarazione di finanziamento.

§9-707. Modifica della data di efficacia della dichiarazione di finanziamento.

§9-708. Soggetti aventi diritto a depositare la dichiarazione di finanziamento iniziale o la dichiarazione continuativa.

§9-709. Priorità.

PARTE 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE MODIFICHE DEL 2010.

§9-801. Data d'efficacia.

Capitolo V: Legal New Time



V.I - Libert  Vs Sovranit 

Il vero stato di diritto - ma di diritto, non di concessione del diritto-   quello in cui i cittadini sono veramente sovrani.

Appropriarsi del proprio IO significa appropriarsi della propria libert . Libert  e sovranit  sono due concetti completamenti difforni. La libert    un diritto che si dovrebbe acquisire al momento della nascita, la sovranit    invece una concessione.

Gi  nella Costituzione Italiana all'Articolo 1 si legge: *"la sovranit  appartiene al popolo"*.

Questa   da intendersi non come una libert  ma una concessione, concessione che qualcuno - ovvero i fondatori della carta - hanno dato al popolo della nazione.

Tuttavia il popolo NON ha mai aderito a questa carta, soggiace alla stessa pur NON avendo la libert  di disattenderla se NON modificandola o cambiandola.

Pertanto tale Carta   naturalmente imposta per nascita al popolo della nazione.

Da questi semplici concetti   automatico dedurre che il diritto alla libert  NON esiste!

Riappropriarsi dei propri diritti ha come presupposto la conoscenza.

La condivisione delle regole NON significa essere liberi.

Il rispetto di una regola NON   per forza una forma di libert . Il diritto naturale   libert  ed   quel complesso di norme NON scritte che il diritto positivo definisce patrimonio etico- razionale-religioso di ogni individuo e/o comunit  e che trovano fondamento nei principi di giustizia ed equit , ovvero un diritto naturale consacrato anche a prescindere dall'esistenza di Dio.

Cicerone intendeva la libertà quale *recta ratio* ovvero razionalità immanente di ogni individuo.

Nello stesso testo sacro dell'ebraismo, il Talmud ⁹, si legge a proposito dei Giudici che “chi prende una ricompensa per giudicare, i suoi verdetti non sono validi”¹⁰.

Una condotta umana posta in violazione della legge sanzionata in Italia, soggiace alla stessa pena, alla stessa valutazione in altro Stato? Assolutamente no. Ogni Stato ha le sue regole e adotta le sue sanzioni. Il fatto che una condotta abbia un connotato negativo e positivo in termini di diritto è del tutto opinabile. Nessuno è innocente o colpevole in assoluto. In tutto il mondo vi sono soggetti che non stanno scontando o stanno scontando pene e/o pagando sanzioni per una stessa condotta, ciò in quanto non esiste una legge naturale e nemmeno una legge comune, poiché NON esiste un diritto assoluto ma solo la concessione di diritti. Ecco perché è dunque fondamentale impadronirsi della conoscenza. Impadronirsi della conoscenza determina la presa di coscienza del proprio IO, se esistesse il diritto al libero arbitrio NON esisterebbe il NON diritto. Dall'essere consapevoli e dunque padroni dell'io SONO conseguirebbe in automatico che saremmo davvero uomini LIBERI!

Abraham rivolse a Dio una domanda sulla giustizia, cui questo così rispose: “Se tu vuoi che ci sia il mondo, non ci può essere giustizia, se vuoi che ci sia giustizia non ci può essere il mondo ” .

Sempre sul tema giustizia-libertà d'autodeterminazione si vuol, infine, fornire al lettore un ulteriore spunto di riflessione. Invero, su come, sin dai primissimi istanti in cui veniamo al mondo, effettivamente siano le scelte di terzi a condizionare la nostra vita.

In tutto il mondo, infatti, i neonati vengono di fatto obbligati ad entrare a far parte della chiesa nel momento in cui ricevono il sacramento del battesimo.

A riguardo, appare doveroso ricordare che il Canone n.96 del Codice Cattolico di diritto canonico così statuisce:

«mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri».

Di fatto, dunque, la decisione dei genitori di sottoporre il nascituro al sacramento del battesimo impone ad assoluta insaputa del neonato un sigillo indelebile, facendolo diventare - senza la sua volontà e a tutti gli effetti - un membro della Chiesa assoggettato ai regolamenti e all'autorità della religione Cattolica romana.

L'imposizione del sacramento apre, pertanto, il carattere di una dottrina religiosa che considera le persone come oggetti e assoggetta ogni suo adepto a un destino già segnato e già scadenzato in tappe specifiche e predeterminate (si pensi a confessione, comunione, cresima ecc.).

Si ritiene, pertanto, che la sottoposizione di un soggetto - ancora incapace di intendere e volere - a un rito religioso imposto da terzi leda il superiore interesse del bambino così come sancito dall'art. 3 della Convenzione inter nazionale sui diritti dell'infanzia (ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176).

Orbene, da ciò è facilmente evincibile come il battesimo sia solo un esempio di pratiche universalmente diffuse ed ormai date per assodate che, tuttavia, ostano alla nostra LIBERA autodeterminazione.

V.II - Il non algoritmo "MM": QUANTO MI CHIEDI -QUANTO MI DEVI

Appare pertanto opportuno introdurre un innegabile Legai New Time: il cosiddetto NON ALGORITMO denominato delle due MM: quanto mi chiedi quanto mi devi.

Ciò in quanto, ipotizzando che la banca di sistema nominata "Banca X " abbia un credito nominato "Delta" nei confronti del soggetto "Sig. K", quest'ultimo potrà opporre alla "Banca X ", sia in fase esecutiva

giudiziaria sia stragiudiziale, l'escussione in garanzia del proprio titolo obbligazionario emesso dallo Stato Italiano al momento della sua nascita.

Tale modalità esecutiva potrà essere attivata anche nel caso in cui il "Signor K" sia cittadino straniero, traendo in tal caso in garanzia la propria obbligazione emessa dallo Stato in cui è nato.

Da tutto ciò ne deriverebbe che ogni cittadino, avendo maturato un credito verso lo Stato d'origine, potrebbe in ogni caso far fronte alle proprie obbligazioni e che pertanto nessuno quindi potrà ritenersi povero o insolvente.

Riportando la verità e la giustizia in ogni umana obbligazione, verrà sciolta la pattuizione illegittima che è stata predisposta da colui o coloro che l'hanno sottoscritta pur non avendone la titolarità.

Si dovrà dunque chiamare tali soggetti alla restituzione al legittimo proprietario di ciò che non spetta loro, in tal modo realizzando il NON ALGORITMO delle due MM: quanto mi chiedi quanto mi devi.

Verificando attentamente la fondatezza di ogni richiesta economica, si avrà la certezza della correttezza della richiesta!

Notes

[← 1]

Fonte: Wikipedia

[← 2]

<http://www.barefootsworld.net/nockoets0.html>

[← 3]

<http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1811&context=wmlr>

[← 4]

Fonte: Wikipedia

[←5]

Fonte: Wikipetlia

[← 6]

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/emissioni_sui_mercati_internazionali/Prospectus_Global_2013

[← 7]

Corte Cost, nr 348/2007.

[← 8]

Corte Cost, nr 349/2007

[← 9]

Il Talmud (in ebraico: , che significa insegnamento, studio, discussione dalla radice ebraica LMD) è uno dei testi sacri dell'ebraismo.

[← 10]

Bech , IV,6